

normativa regionale vigente - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della competenza legislativa e statutaria in materia di organizzazione degli uffici e di disciplina degli organi collegiali - Mancata conversione, in termini, del decreto-legge contenente le norme censurate - Manifesta inammissibilità delle questioni. (D.L. 19 luglio 1993, n. 239 - non convertito -, artt. 3, 4, comma secondo, 6, 8 e 9; Costituzione, artt. 117, 118, 122, 123 e 77, ultimo comma).

N. 506 — Ordinanza 29 dicembre 1993 Pag. 859

Amministrazione pubblica - Controlli amministrativi - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti - Individuazione dell'organo preposto allo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero e degli atti, anche delle regionali da sottoporre al controllo, nonché dei modi e dei contenuti del controllo stesso - Istituzione dei servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni e relative modalità di funzionamento - Applicabilità della disciplina statale alle Regioni a statuto speciale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione delle proprie competenze, dei principi costituzionali in materia di controllo sugli atti delle Regioni, nonché dei principi che regolano la decretazione d'urgenza e la riserva di legge formale - Mancata conversione nei termini del decreto-legge contenente le disposizioni censurate - Manifesta inammissibilità delle questioni. (D.L. 17 luglio 1993, n. 232 - non convertito -, artt. 1, 2, 7, 9 e 10; Costituzione, artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46).

N. 507 — Ordinanza 29 dicembre 1993 » 863

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio - Soggetti privi di potestà legislativa - Esclusione.

Turismo, spettacolo e sport - Trasferimento di funzioni in materia alle Regioni, e attribuzione di competenze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ricorso della Regione Toscana - Asserita vanificazione dell'abrogazione referendaria della legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo - Mancata conversione, nel termine prescritto, del decreto-legge contenente le norme impugnate - Manifesta inammissibilità delle questioni - Conseguente assorbimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate. (D.L. 4 agosto 1993, n. 273 - non convertito -, artt. 1 e 2; Costituzione, artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118 e 119).

Tributi in genere - Principi della capacità contributiva e della progressività del sistema tributario - Riferibilità a prestazioni patrimoniali obbligatorie non aventi natura tributaria - Esclusione. (*Costituzione, art. 53*).

N. 501 — Sentenza 29 dicembre 1993 Pag. 837

Regioni in genere - Controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni - Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri alle commissioni statali di controllo ed attribuzione della funzione di proposta ad apposito comitato tecnico - Previsione con decreto legislativo - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita violazione dei limiti posti dalla legge delega e del principio di soggezione degli atti amministrativi delle Regioni al solo controllo di legittimità, con conseguente lesione dell'autonomia regionale - Abrogazione, con altro decreto legislativo, delle disposizioni censurate - Inammissibilità della questione. (*D.P.R. - rectius: decreto legislativo - 13 febbraio 1993, n. 40, art. 2, commi primo e terzo; Costituzione, artt. 76, 118 e 125*).

N. 502 — Ordinanza 29 dicembre 1993 » 843

Contenzioso tributario - Giudizi innanzi alle commissioni tributarie - Possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Esclusione, nel giudizio di primo grado - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Questione relativa a norma inapplicabile nel processo *a quo* - Manifesta inammissibilità. (*D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma quarto; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo*).

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Componenti - Divieto, per esperti e periti tributari svolgenti attività di consulenti in favore di contribuenti, di far parte delle commissioni tributarie, ed istituzione del giudice tributario «a tempo pieno» - Omessa previsione - Lamentata incidenza sulla indipendenza del giudice tributario e sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Questioni involgenti, da un lato, norme inapplicabili nel giudizio *a quo*, e, dall'altro, implicanti modifiche normative di esclusiva competenza del legislatore - Manifesta inammissibilità. (*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545; Costituzione, artt. 97, comma primo, e 108, comma secondo*).

Lavoro (rapporto di) - Autoferrotranvieri - Addetti a pubblici servizi di trasporto in concessione, temporaneamente trasferiti a funzioni di grado superiore - Diritto alla promozione effettiva - Subordinazione alla duplice condizione che il posto sia vacante e non sia da coprire mediante esame - Lamentata conseguente possibilità che il dipendente, in contrasto con il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme, possa continuare a svolgere indefinitamente funzioni superiori senza conseguire il corrispondente inquadramento professionale - Manifesta infondatezza della questione. (R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 18, all. A, commi primo e ultimo; Costituzione, art. 35).

N. 397 — Ordinanza 3 novembre 1993 Pag. 79

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Richiesta di archiviazione non accolta dal giudice per le indagini preliminari - Indicazione al pubblico ministero di ulteriori indagini da compiere - Adozione della procedura in camera di consiglio anziché di quella *de plano* - Principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione - Asserita violazione del principio di massima semplificazione sancito dalla legge di delega, nonché dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., artt. 409 e 554, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 77).

N. 398 — Ordinanza 3 novembre 1993 » 83

Processo penale - Procedimento minorile - Provvedimenti adottabili nell'udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere per concessione di perdono giudiziale - Diritto dell'imputato all'opposizione davanti al Tribunale per i minorenni - Omessa previsione - Asserito contrasto con i principi contenuti nella legge di delega - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, lett. l).

N. 399 — Ordinanza 15 novembre 1993 » 87

Procedimento davanti alla Corte costituzionale - Composizione del collegio - Cessazione di un componente prima che la questione sia stata decisa - Rinvio della causa a nuovo ruolo. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 16; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 18).

il cumulo delle pene, sole o congiunte a pene pecuniarie, non superi i due anni - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento con violazione del principio del fine rieducativo della pena - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. pen., art. 164; cod. proc. pen., art. 444; Costituzione, artt. 3 e 27*).

N. 394 — Ordinanza 3 novembre 1993 Pag. 67

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Locazioni in corso e con scadenza successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina - Proroga di diritto del contratto per due anni, in caso di mancato accordo sulla determinazione del canone - Asserita indiscriminata compressione del diritto di proprietà del locatore - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma secondo-bis; Costituzione, art. 42*).

N. 395 — Ordinanza 3 novembre 1993 » 71

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio erogate dall'I.N.A.D.E.L. - Indennità erogate nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1974 e il 1° gennaio 1980 - Imponibile da assoggettare ad imposta - Detrazione di una somma pari alla percentuale dell'indennità di premio di servizio corrispondente al rapporto esistente tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, commi primo e quarto; Costituzione, artt. 3 e 53*).

N. 396 — Ordinanza 3 novembre 1993 » 75

Lavoro (rapporto di) - Autoferrotranvieri - Addetti a pubblici servizi di trasporto in concessione con più di sei mesi di reggenza di funzioni di grado superiore - Diritto alla promozione - Condizioni - Vacanza del posto e necessità che lo stesso non sia da coprire mediante esame - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti dell'ente «Ferrovie dello Stato» - Manifesta infondatezza della questione. (*R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 18, all. A, commi primo e ultimo; Costituzione, art. 3*).

concorsuale o ad amministrazione straordinaria prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo - Mancata estensione ad essi della normativa comportante l'intervento del fondo di garanzia e la legittimazione passiva dell'I.N.P.S. - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto alla tutela giurisdizionale e della precostituzione del giudice, e omessa indicazione dei mezzi di copertura degli oneri finanziari a carico dello Stato - Non fondatezza delle questioni. (*D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, artt. 2, commi sesto e settimo, e 4; Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 81*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Possibilità per la Corte di sollevare d'ufficio, come giudice *a quo*, questioni diverse da quelle di cui è già stata investita - Preclusione in caso di irrilevanza delle stesse nei processi di provenienza. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23*).

N. 513 — Ordinanza 29 dicembre 1993 Pag. 895

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'ex O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine rapporto per il periodo di servizio presso l'O.N.M.I. - Diritto all'indennità di buonuscita in aggiunta all'indennità di anzianità - Esclusione per coloro che avevano optato per la conservazione dell'iscrizione alla C.P.D.E.L. a fini di pensione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione nell'ordinanza di remissione. (*Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9 - modificato dall'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563 - e 4, commi secondo, terzo e quarto - recte: artt. 2, 3 e 4 - del regolamento del trattamento di quiescenza del personale dell'O.N.M.I., approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969, n. 300.9/822; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo*).

- N. 510 — Ordinanza 29 dicembre 1993 Pag. 877
- Ambiente (tutela dell') - Zone sottoposte a vincolo paesistico - Opere abusive - Esecuzione in assenza della prescritta autorizzazione regionale - Configurazione di reato - Permanenza del reato stesso, anche a seguito della concessione in sanatoria - Asserita irragionevolezza, per l'assoggettamento al medesimo trattamento punitivo riservato all'autore del fatto che non abbia ottenuto l'autorizzazione in sanatoria, ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai reati contravvenzionali in materia edilizia - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 8 agosto 1985, n. 431 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 - art. 1-sexies; Costituzione, art. 3*).
- N. 511 — Ordinanza 29 dicembre 1993 » 881
- Regione Puglia - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggio - Provvedimento sindacale di decadenza - Previsione, con legge regionale, di ricorso al Pretore - Asserito contrasto con il principio di riserva alla competenza dello Stato delle norme processuali - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Legge Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, art. 19, comma settimo; Costituzione, art. 108*).
- N. 512 — Sentenza 29 dicembre 1993 » 885
- Lavoro (rapporto di) - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Attuazione con decreto legislativo, in base a delega conferita da legge comunitaria, della direttiva CEE n. 987 del 1980 - Azione di risarcimento per la mancata attuazione entro il termine stabilito, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese assoggettate a procedura concorsuale o ad amministrazione straordinaria prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo - Interpretazione della norma nel senso che la legittimazione passiva spetta, in quanto gestore del fondo di garanzia, all'I.N.P.S. (*D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 72*).
- Lavoro (rapporto di) - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Attuazione con decreto legislativo, in base a delega conferita da legge comunitaria, della direttiva CEE n. 987 del 1980 - Azione di risarcimento, per la mancata attuazione entro il termine stabilito - Lavoratori dipendenti da imprese assoggettate a procedura

creto delegato in materia di una soprattassa del quaranta per cento - Elusione del criterio della legge di delega circa la proporzionalità delle sanzioni all'entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni - Asserita irragionevolezza - Disparità di trattamento tra tardivo pagamento sul conto corrente dell'esattoria e pagamento ad esattoria incompetente (per il quale è prevista una sanzione da un ventesimo a un decimo delle somme versate) - Manifesta inammissibilità della questione. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92, comma primo, nel testo di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, così come modificato dalla legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5; Costituzione, artt. 3 e 76, in relazione alla legge 9 dicembre 1971, n. 825).

Riscossione delle imposte - Termini per il versamento e misura delle soprattasse per ritardato pagamento dell'imposta - Determinazione - Discrezionalità legislativa - Sindacato della Corte costituzionale - Esclusione.

N. 393 — Ordinanza 3 novembre 1993 Pag. 63

Processo penale - Imputato tossicodipendente sottoposto a programma di recupero e non in grado di usufruire della sospensione condizionale della pena - Possibilità per il giudice di sospendere il procedimento al fine di valutare la personalità dell'imputato come previsto per il processo minorile (art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988) - Esclusione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento con lesione del principio del fine rieducativo della pena - Manifesta inammissibilità della questione. (Cod. proc. pen., art. 444; Costituzione, artt. 3 e 27).

Processo penale - Istituti applicabili al processo a carico dei minorenni - Estensione agli imputati tossicodipendenti sottoposti a programma di recupero - Esclusione, per evidente eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Modifiche della disciplina vigente rimesse alle scelte discrezionali del legislatore.

Processo penale - Imputato tossicodipendente sottoposto a programma di recupero e non in grado di usufruire della sospensione condizionale della pena - Forme di sanzioni sostitutive alternative - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio del fine rieducativo della pena - Manifesta inammissibilità della questione. (Cod. proc. pen., art. 444; Costituzione, art. 27).

Processo penale - Imputato tossicodipendente sottoposto a programma di recupero e non in grado di usufruire della sospensione condizionale della pena - Impedimento alla concessione di detto beneficio per la terza volta, quando

N. 503 — Ordinanza 29 dicembre 1993 Pag. 847

Amministrazione pubblica - Controlli amministrativi - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti - Individuazione dell'organo preposto allo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero e degli atti, anche regionali, da sottoporre al controllo, nonché dei modi e dei contenuti del controllo stesso - Istituzione dei servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni e relative modalità di funzionamento - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione delle proprie competenze, dei principi costituzionali in materia di controllo sugli atti delle Regioni e di tutela delle minoranze linguistiche, nonché dei principi che regolano la decretazione d'urgenza e la riserva di legge formale - Mancata conversione nei termini del decreto-legge contenente le disposizioni censurate - Manifesta inammissibilità delle questioni. (D.L. 15 maggio 1993, n. 143 - non convertito -, artt. 1, 2, 7 e 8; Costituzione, artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, comma primo).

N. 504 — Ordinanza 29 dicembre 1993 » 851

Procedimento civile - Istruzione probatoria - Prova per testimoni - Possibilità, per la parte, in caso di morte, dopo l'ammissione e prima dell'udienza fissata per l'assunzione del testimone precedentemente indicato, di indicare altri testi da escutere - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento per l'ingiusto vantaggio che può trarne l'altra parte ed incidenza sull'esercizio del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (Cod. proc. civ., art. 257, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 24).

Ordinanza del giudice *a quo* - Mancanza di ogni riferimento alla fattispecie concreta nonché all'oggetto e ai termini del giudizio principale - Controllo della Corte costituzionale sulla rilevanza della questione - Preclusione - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 505 — Ordinanza 29 dicembre 1993 » 855

Amministrazione pubblica - Proroga degli organi amministrativi - Nuova disciplina - Obbligo delle Regioni a statuto ordinario di adeguare i loro ordinamenti ai principi generali ivi contenuti - Applicabilità, fino all'assolvimento dell'obbligo, della disciplina statale con conseguente abrogazione della

N. 499 — Sentenza 29 dicembre 1993 Pag. 805

Regioni in genere - Finanza regionale - Contributo straordinario dello Stato per la parziale copertura dei disavanzi di esercizio 1987/1991 nel settore del trasporto pubblico locale - Esclusione dal relativo riparto delle Regioni (e Province) ad autonomia speciale - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata stabilizzazione dell'esclusione dal fondo ordinario settoriale *ex art. 9, legge n. 151 del 1981* - Non fondatezza della questione. *(D.L. 19 dicembre 1992, n. 485 - convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1993, n. 32, art. 1, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3, 81, 116 e 119; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3 lett. g, 4 lett. g, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 54 e 56).*

Regioni in genere - Finanza regionale - Contributo straordinario dello Stato per la parziale copertura dei disavanzi di esercizio 1987/1991 nel settore del trasporto pubblico locale - Esclusione dal relativo riparto delle Regioni (e Province) ad autonomia speciale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria della Regione Sardegna, nonché del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione. *(D.L. 19 dicembre 1992, n. 485 - convertito nella legge 17 febbraio 1993, n. 32, art. 1, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3, 81, 116 e 119; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3 lett. g), 4 lett. g), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 54 e 56).*

Regioni in genere - Regioni a statuto speciale e Province autonome - Esigenza di maggiore disponibilità di risorse finanziarie, adeguate alla più elevata quantità e qualità delle attribuzioni loro spettanti - Conseguenze - Necessaria compartecipazione con tutti i fondi settoriali previsti a favore delle Regioni a statuto ordinario - Esclusione.

Regioni in genere - Finanza regionale - Contributo straordinario dello Stato per la parziale copertura dei disavanzi di esercizio 1987/1991 nel settore del trasporto pubblico locale - Esclusione dal relativo riparto delle Regioni (e Province) ad autonomia speciale - Ricorso della Regione Sardegna - Prospettata irragionevolezza, limitatamente al triennio 1987/1989 (in cui dette Regioni e Province autonome partecipavano al riparto del fondo ordinario settoriale *ex art. 9, legge n. 151 del 1981*) - Non fondatezza della questione. *(D.L. 19 dicembre 1992, n. 485 - convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1993, n. 32, art. 1, comma primo; Costituzione, artt. 3, 81, 116 e 119; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3 lett. g, 4 lett. g, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 54 e 56).*

Regioni in genere - Finanza regionale - Servizi di trasporto pubblico locale - Fondo di riequilibrio a favore delle Regioni che abbiano subito, rispetto al 1992, una consistente riduzione dell'assegnazione sul fondo ordinario settoriale ex art. 9, legge n. 151 del 1981 - Esclusione dal relativo riparto delle Regioni (e Province) ad autonomi speciale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria della Regione Sardegna, nonché del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione. (D.L. 19 dicembre 1992, n. 485 - convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1993, n. 32 -, art. 1, comma quarto-ter; Costituzione, artt. 3, 81, 116 e 119; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3 lett. g, 4 lett. g, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 54 e 56).

N. 500 — Sentenza 29 dicembre 1993 Pag. 817

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Sussistenza, ove risulti plausibile l'eventuale applicazione, nel giudizio *a quo*, della norma indubbiata - Rigetto di eccezione contraria.

Volontariato (attività di) - Legge-quadro - Attuazione del principio di solidarietà sociale, posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico - Attività, inoltre, diretta a realizzare il principio di eguaglianza sostanziale e ad ottenere la collaborazione dei cittadini per conseguire essenziali beni comuni. (Costituzione, artt. 2 e 3, comma secondo; legge 11 agosto 1991, n. 266).

Volontariato (attività di) - Legge-quadro - Risorse finanziarie - Costituzione di fondi speciali presso le Regioni per il sostegno indiretto delle organizzazioni di volontariato - Obbligo degli enti ex creditizi e delle Casse di risparmio di destinare parte dei loro proventi ai suddetti fondi - Asserita irragionevolezza, con ipotizzata violazione dell'autonomia statutaria e decisionale dell'ente, del diritto di tutela giurisdizionale, della tutela del risparmio e dell'esercizio del credito - Non fondatezza della questione. (Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 15, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 2, 3, 24, 41 e 47).

Volontariato (attività di) - Legge-quadro - Risorse finanziarie - Costituzione di fondi speciali presso le Regioni, diretti a finanziare centri di servizio gestiti dalle organizzazioni di volontariato - Obbligo degli enti ex creditizi e delle Casse di risparmio di destinare parte dei loro proventi ai suddetti fondi - Denunciata violazione dei principi e criteri dell'imposizione tributaria - Non fondatezza della questione. (Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 15, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 53, 81 e 97).

N. 508 — Ordinanza 29 dicembre 1993 Pag. 867

Agricoltura - Riordinamento delle competenze regionali e statali ed istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ricorso della Regione Toscana - Asserita «re-istituzione» di disciplina già abrogata a seguito di *referendum*, con conseguente violazione della volontà popolare, oltre che delle competenze regionali e del principio di ragionevolezza - Mancata conversione nei termini del decreto-legge contenente le norme censurate - Manifesta inammissibilità della questione - Assorbimento dell'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate. (D.L. 4 agosto 1993, n. 272 - non convertito -, artt. 1, comma primo, inciso; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e quarto, e 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; Costituzione, artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118 e 119).

Agricoltura - Riordinamento delle competenze regionali e statali ed istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita «re-istituzione» di disciplina già abrogata a seguito di *referendum*, con conseguente violazione della volontà popolare, oltre che delle competenze regionali e del principio di ragionevolezza - Mancata conversione nei termini del decreto-legge contenente le norme censurate - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 4 agosto 1993, n. 272 - non convertito -, artt. 1, comma primo, inciso; 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 3, 4 e 5; Costituzione, artt. 1, 5, 75, 117, 118, 119 e VIII disp. trans. e fin).

N. 509 — Ordinanza 29 dicembre 1993 » 873

Ambiente (tutela dell') - Istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente - Controlli ambientali - Funzioni di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, già spettanti alle unità sanitarie locali - Affidamento alle Province - Ricorsi delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia - Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative regionali - Mancata conversione, nel termine prescritto, del decreto-legge contenente le disposizioni censurate - Manifesta inammissibilità delle questioni. (D.L. 4 agosto 1993, n. 274 - non convertito -, art. 2; Costituzione, artt. 77, 115, 117, 118, 119 e 128).

livello minimo imponibile - Commisurazione al minimale giornaliero di retribuzione degli operai del settore artigiano e commerciale, moltiplicato per trecentododici - Equiparazione, senza possibilità di prova contraria, degli assicurati privi di reddito o con reddito inferiore al minimo, agli assicurati con reddito superiore - Asserita violazione del principio di eguaglianza e di capacità contributiva - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 53*).

N. 385 — Ordinanza 18 ottobre 1993 Pag. 29

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale - Sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro - Determinazione, oltre che degli interessi legali, del maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito - Asserita disparità di trattamento rispetto ai crediti previdenziali - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. civ., art. 442; Costituzione, artt. 3 e 38*).

N. 386 — Ordinanza 5 novembre 1993 » 33

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Conflitto tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed il Senato della Repubblica, in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Severino Citaristi - Sopravvenuta modifica delle norme costituzionali in materia, dopo l'udienza di discussione e prima della decisione della Corte - Opportunità di sentire nuovamente le parti - Rinvio della causa a nuovo ruolo. (*Deliberazione del Senato della Repubblica del 18 marzo 1993; Costituzione, art. 68; legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3*).

N. 387 — Ordinanza 5 novembre 1993 » 37

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Conflitto tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e la Camera dei deputati, in relazione alla restituzione degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Gianfranco Occhipinti - Sopravvenuta modifica delle norme costituzionali in mate-

mico - Effetti - Ritenuta espansione del principio di equiparazione, secondo l'omogeneità di funzioni, fra tutte le forze di polizia, con particolare riferimento ai sottufficiali della Guardia di finanza - Esclusione.

Impiego pubblico - Guardia di finanza e Carabinieri - Sottufficiali - Perequazione del trattamento economico a quello degli ispettori della Polizia di Stato - Competenze arretrate - Computo - Distinzione tra la posizione dei ricorrenti e dei non ricorrenti - Arbitrarietà o irragionevolezza - Esclusione. (D.L. 7 gennaio 1992, n. 5 - convertita, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 -, artt. 1, comma primo, e 2, comma primo; Costituzione, art. 3).

Discrezionalità legislativa - Ponderazione degli interessi riservata al legislatore - Rilievo del principio di equilibrio del bilancio.

N. 456 — Sentenza 15 dicembre 1993 Pag. 501

Sanità pubblica - Personale ospedaliero - Applicazione di assistenti medici ai servizi di analisi e virologia - Accertamento della professionalità specifica ai fini di tale utilizzazione - Asserita inadeguatezza - Ordinanza di rimessione - Impugnazione di norme aventi forza di legge anche in riferimento a norme applicative di natura regolamentare - Eccezione di inammissibilità - Reiezione. (D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, artt. 16 e 23, in riferimento al d.m. 30 gennaio 1982, art. 35; Costituzione, art. 33, comma quinto).

Sanità pubblica - Personale ospedaliero - Assistenti medici - Possibilità di applicazione ai servizi di analisi e virologia - Accertamento della professionalità specifica ai fini di tale utilizzazione - Asserita inadeguatezza - Lamentata violazione del principio di professionalità specifica - Non fondatezza della questione - Assorbimento di ulteriore profilo riferito al principio di buon andamento della pubblica amministrazione. (D.P.R. 27 marzo 1965, n. 128, artt. 16 e 23; Costituzione, artt. 33, comma quinto e 97).

Professioni - Principio costituzionale della professionalità specifica - Rispondenza al criterio di buon andamento dell'amministrazione e di tutela della collettività - Particolare rilevanza in rapporto alla tutela della salute - Accertamento della professionalità specifica - Contenuti, limiti e procedure - Affidamento alla discrezionalità del legislatore - Verifica da parte della Corte costituzionale del ragionevole uso di tale discrezionalità - Criteri. (Costituzione, artt. 32 e 33, comma quinto).

N. 453 — Ordinanza 13 dicembre 1993 Pag. 485

Istruzione pubblica - Istituti di istruzione secondaria - Personale docente con incarico di preside - Trattamento economico - Retribuzione spettante ai presidi di ruolo - Esclusione - Lamentata lesione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, nonché di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 22; legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 54; legge 14 agosto 1971, n. 821; Costituzione, artt. 3, 36 e 97).

N. 454 — Sentenza 15 dicembre 1993 » 489

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali - Orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati - Equiparazione agli orfani minorenni ai fini della pensione di reversibilità, per la durata del corso legale di studi, fino al ventiseiesimo anno di età - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 37, recte: 38, comma secondo; Costituzione, art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti statali e dipendenti di enti locali - Sistemi previdenziali distinti - Confrontabilità - Esclusione, tranne i casi di evidente irragionevolezza. (Costituzione, art. 3).

N. 455 — Sentenza 15 dicembre 1993 » 493

Impiego pubblico - Guardia di finanza - Sottufficiali - Trattamento economico - Perequazione al trattamento degli ispettori della Polizia di Stato - Competenze arretrate - Decorrenza anteriore, ottenuta in forza di pronunzie giurisdizionali, dai pari grado della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri - Asserita disparità di trattamento in violazione di giudicato costituzionale - Non fondatezza della questione. (D.L. 7 gennaio 1992, n. 5 - convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 -, artt. 1, comma primo, e 2, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 136).

Pronunce della Corte costituzionale - Impiego pubblico - Pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme che impedivano l'equiparazione tra sottufficiali dei Carabinieri e ispettori della Polizia di Stato, ai fini del trattamento econo-

diritto al supplemento di pensione spettante ai professionisti titolari di pensioni diverse da quelle statali - Omessa previsione - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela previdenziale - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 2 aprile 1958, n. 322, art. unico; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo*).

N. 451 — Sentenza 13 dicembre 1993 Pag. 473

Impiego pubblico - Dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici - Collocamento a riposo - Trattenimento in servizio per un biennio oltre i previsti limiti di età - Possibilità a domanda dell'interessato - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché del carattere necessariamente programmatico della legge di delega - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, lett. b; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16; Costituzione, artt. 3, 76 e 97*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sollevata dal giudice amministrativo contestualmente alla decisione sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato - Difetto di rilevanza rispetto al giudizio cautelare ormai esauritosi - Difetto di tempestività rispetto al successivo giudizio destinato all'esame del merito - Inammissibilità della questione.

N. 452 — Ordinanza 13 dicembre 1993 » 479

Amnistia e indulto - Amnistia per reati tributari - Ritenute d'acconto effettuate e dichiarate dal sostituto d'imposta - Omesso versamento nei termini - Regolarizzazione delle pendenze ai fini dell'applicazione dell'amnistia - Termine previsto - Lamentata disparità di trattamento rispetto a chi abbia omesso, oltre al versamento, anche la dichiarazione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, artt. 63 e 67; d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, art. 1, comma terzo; Costituzione, art. 3*).

Pronunce della Corte costituzionale - Intervento diretto ad ampliare l'ambito di applicabilità dell'amnistia - Preclusione - Competenza esclusiva del legislatore. (*Costituzione, art. 79, comma secondo*).

Automatica incidenza sul trattamento pensionistico - Esclusione, dato l'orientamento non univoco della giurisprudenza in proposito.

Regione Toscana - Impiego regionale - Dirigenti - Indennità di funzione - Attribuzione ad essa dei caratteri di fissità, continuità e ordinarietà - Ritenuta conseguente inclusione nella retribuzione annua contributiva - Asserita lesione del principio di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Toscana riapprovata il 18 maggio 1993, n. 53; Costituzione, artt. 3 e 117*).

Regioni in genere - Impiego regionale - Riparto di competenze tra Stato e Regione - Potere esclusivamente statale di disciplinare il trattamento di quiescenza - Impossibilità per la legge regionale di incidere su tale trattamento - Conseguenze. (*Costituzione, art. 117*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso dello Stato - Prospettazione di censure diverse o contrastanti con quelle formulate nel precedente atto di rinvio - Esclusione.

N. 450 — Sentenza 13 dicembre 1993 Pag. 465

Previdenza e assistenza sociale - Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti - Obbligo di iscrizione - Mancata esclusione per professionisti titolari di pensioni statali (non suscettibili di supplementi per effetto di successiva contribuzione) - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela previdenziale - Non fondatezza della questione. (*Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 21, comma quinto; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo*).

Previdenza e assistenza sociale - Cassa di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti - Sistema previdenziale adottato - Principio solidaristico - Implicazioni riguardo all'obbligo di iscrizione alla Cassa - Possibile rimborso dei contributi, nei casi di cessazione dell'iscrizione senza aver maturato il diritto a pensione - Contemperamento tra interesse dei singoli iscritti e solidarietà di gruppo - Misura - Determinazione rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Previdenza e assistenza sociale - Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti - Professionisti in attività titolari di pensioni statali - Obbligo di iscrizione e contribuzione per il

del legislatore in materia - Sussistenza - Sindacato della Corte costituzionale riguardo all'esercizio di tale discrezionalità - Condizioni e limiti - Verifica della non arbitrarietà della disciplina e del rispetto dei principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione pubblica. (*Costituzione, artt. 3 e 97*)

Università e istituzioni di alta cultura - Personale tecnico e amministrativo delle università - Istituzione del ruolo speciale tecnico delle biblioteche - Accesso a tale ruolo, nella fase di prima applicazione, mediante concorso per soli titoli - Copertura dei posti di bibliotecario e di aiuto bibliotecario - Requisito del diploma di laurea - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'attribuzione della nona qualifica funzionale ai dipendenti di settima o ottava qualifica dell'area amministrativo-contabile - Non fondatezza della questione. (*Legge 29 gennaio 1986, n. 23, art. 22; Costituzione, art. 3*).

Eguaglianza (principio di) - Norma eccezionale derogatoria - Assunzione quale *tertium comparationis* - Esclusione. (*Costituzione, art. 3*).

N. 449 — Sentenza 13 dicembre 1993 Pag. 455

Regione Toscana - Impiego regionale - Dirigenti - Indennità di funzione - Attribuzione ad essa, con nuova delibera legislativa, dei caratteri di fissità, continuità e ordinarietà - Lamentata irrazionalità della normativa e lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Toscana riapprovata il 18 maggio 1993, n. 53; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Impiego pubblico - Accordo nazionale di lavoro (d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333) - Indennità dirigenziale - Presupposti per la corresponsione - Vincolo dell'effettivo svolgimento della funzione - Coerenza con tale principio della disciplina stabilita in materia dalla Regione Toscana. (*D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, art. 38, recepito con legge Regione Toscana 9 aprile 1990, n. 41*).

Regione Toscana - Impiego regionale - Dirigenti - Indennità di funzione - Attribuzione ad essa dei caratteri di fissità, continuità e ordinarietà - Ritenuta incidenza sul trattamento di quiescenza con conseguente invasione della sfera di competenza dello Stato - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Toscana riapprovata il 18 maggio 1993, n. 53; Costituzione, art. 117*).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Emolumenti retributivi - Attribuzione del carattere di fissità e continuità -

1910 - Questione di costituzionalità delle norme regionali che richiamano la disciplina statale - Diretta applicabilità di quest'ultima al rapporto dedotto nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge Regione Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, art. 1, modificativa dell'art. 16, comma terzo, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5; Costituzione, artt. 3, 24, 108 e 117*).

N. 447 — Sentenza 13 dicembre 1993 Pag. 441

Regione Emilia-Romagna - Sanità pubblica - Misure eccezionali e transitorie per la riorganizzazione del sistema sanitario regionale - Facoltà della giunta di avvalersi del personale dirigente delle unità sanitarie locali, fino a un massimo di dieci unità - Accollo dell'onere del trattamento economico e di missione alle unità sanitarie locali di appartenenza - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Emilia-Romagna riapprovata il 20 luglio 1993, art. 1; Costituzione, art. 117, in riferimento all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all'art. 44 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761*).

Sanità pubblica - Disciplina del personale sanitario - Riserva allo Stato per esigenze di uniformità - Attribuzione alle Regioni del potere di emanare solo norme per l'attuazione o integrazione della legge statale. (*Costituzione, art. 117, ultimo comma; legge 23 dicembre 1978, n. 833; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*).

Regioni in genere - Esercizio di funzioni amministrative - Possibilità di avvalimento di uffici di province, comuni od altri enti locali - Limiti. (*Costituzione, art. 118, comma terzo*).

N. 448 — Sentenza 13 dicembre 1993 » 447

Università e istituzioni di alta cultura - Personale tecnico e amministrativo delle università - Istituzione del ruolo speciale tecnico delle biblioteche - Accesso a tale ruolo, nella fase di prima applicazione, mediante concorso per soli titoli - Copertura dei posti di bibliotecario e di aiuto bibliotecario - Requisito del diploma di laurea - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 29 gennaio 1986, n. 23, art. 22; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Università e istituzioni di alta cultura - Organizzazione degli uffici e articolazione delle carriere - Ampia discrezionalità

tari, non ancora espropriati, che possono ottenere la semi-somma piena convenendo la cessione volontaria del bene - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, comma sesto; Costituzione, art. 3).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Disciplina ex art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 - Applicabilità anche se sia già intervenuto il decreto di esproprio - Reiezione di eccezione di inammissibilità dedotta in base ad assunto contrario. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, comma settimo).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Thema decidendum* - Limite segnato dall'ordinanza di rimessione - Ulteriori profili prospettati dalle parti private costituite - Difetto di pregiudizialità rispetto al *thema decidendum* definito dall'ordinanza di rinvio - Possibilità per la Corte, quale giudice *a quo*, di sollevare la relativa questione - Esclusione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis; Costituzione, art. 3).

N. 443 — Sentenza 2 dicembre 1993 Pag. 415

Parlamento - Immunità parlamentari - Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle funzioni - Valutazione circa la sussistenza delle relative condizioni - Potere spettante alla Camera cui il parlamentare appartiene - Limiti al concreto esercizio di esso - Sussistenza - Esperibilità di conflitto di attribuzione fra poteri - Ammissibilità per i soli profili concernenti l'esistenza di vizi del procedimento, ovvero la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di insindacabilità - Possibilità di richiedere alla Corte costituzionale una valutazione, nel merito, diversa da quella compiuta dalla Camera - Esclusione. (Delibera del Senato della Repubblica 6 maggio 1987; Costituzione, art. 68, comma primo; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37).

Parlamento - Immunità parlamentari - Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle funzioni - Sussistenza o meno dei necessari presupposti - Valutazione della Camera cui il parlamentare appartiene - Necessaria conformità ai criteri di valutazione elaborati dagli organi giurisdizionali - Esclusione - Motivi. (Delibera del Senato della Repubblica 6 maggio 1987; Costituzione, art. 68, comma primo).

Parlamento - Immunità parlamentari - Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle funzioni - Dichiarazioni rese, in un convegno pubblico, dal sen.

(D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, comma primo; Costituzione, art. 3).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Cessione volontaria da parte del proprietario - Disciplina *ex art. 5-bis* del d.l. n. 333 del 1992 - Questioni di legittimità costituzionale - Difetto di rilevanza nei giudizi *a quibus* (essendo già intervenuti i provvedimenti espropriativi) - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, commi primo, ultima parte, e secondo; Costituzione, artt. 3, 24 e 113).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Cessione volontaria da parte del proprietario - Disciplina *ex art. 5-bis*, comma secondo, del d.l. n. 333 del 1992 - Maggiorazione dell'indennità in misura pari al 40% a favore del cedente - Denunciata disparità di trattamento in danno dei soggetti che hanno convenuto la cessione, con riserva di conguaglio, nel regime *ex lege* n. 865 del 1971 - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, commi primo, ultima parte, e secondo; Costituzione, artt. 3, 24 e 113).

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità dovuta al proprietario - Criteri di determinazione - Qualificazione dell'area espropriata come edificatoria o agricola - Denunciata retrodatazione all'epoca dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - Asserita violazione del principio di adeguatezza dell'indennizzo, nonché di imparzialità della pubblica amministrazione - Interpretazione adeguatrice della Corte - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, comma terzo; Costituzione, artt. 42, comma terzo, e 97).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione - Criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Applicazione agli indennizzi ancora *sub iudice* al momento di entrata in vigore della norma censurata - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, commi sesto e settimo; Costituzione, art. 3).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario già espropriato - Determinazione - Criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai proprie-

l'espropriazione di aree già edificate - Sindacabilità di tale presupposto interpretativo in sede di controllo sulla rilevanza della questione sollevata - Esclusione, in mancanza di diritto vivente - Reiezione dell'eccezione di inammissibilità dedotta in base all'opposto assunto interpretativo. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione - Criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Asserita violazione del canone di adeguatezza dell'indennizzo - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, comma primo; Costituzione, art. 42, comma terzo).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione - Criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Denunciata disparità di trattamento tra proprietari assoggettati o meno all'espropriazione, nonché asserita imposizione ai primi di un onere non correlato alla capacità contributiva - Manifesta infondatezza delle questioni. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 53).

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità dovuta al proprietario - Garanzia costituzionale - Portata e limiti - Necessaria uniformità ed unicità della disciplina dell'indennizzo in tutte le ipotesi di espropriazione - Esclusione - Possibilità del legislatore di modulare la disciplina dell'indennizzo in relazione ad esigenze di tutela di valori costituzionalmente protetti. (Costituzione, art. 42, comma terzo).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione - Criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina più favorevole prevista per l'indennizzo espropriativo delle aree agricole - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, comma primo; Costituzione, art. 3).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione - Criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi della cd. accessione invertita (o occupazione espropriativa) - Non fondatezza della questione.

Sicurezza pubblica - Autorizzazione di polizia - Condizioni - Requisito della «buona condotta» - Genericità ed indeterminatezza dei parametri adottabili dalla pubblica amministrazione per valutare la sussistenza del requisito - Intrinseca irragionevolezza delle norme che addossano al privato l'onere di provarne l'esistenza - Fondamento.

Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia - Condizioni per il rilascio - Possesso del requisito della «buona condotta» - Prova - Onere a carico dell'interessato - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriore profilo. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 11, comma secondo, ultima parte; Costituzione, artt. 3, 97 e 24).

Sicurezza pubblica - Licenza di porto d'armi - Concessione - Condizioni - Possibilità di negarla a chi non è in grado di provare la propria buona condotta - Norma di contenuto sostanzialmente identico ad altra già dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale conseguenziale (*ex lege* 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 43, comma secondo).

N. 441 — Sentenza 2 dicembre 1993 Pag. 389

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Dipendenti degli enti locali iscritti alla C.P.D.E.L. - Emolumenti pensionabili - Mensilità aggiuntive oltre la tredicesima, per attività di servizio con trattamento economico disciplinato non da contratto collettivo ma da regolamenti ministeriali dei singoli enti - Computabilità - Esclusione - Asserita irrazionalità e pretesa violazione del principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione - Non fondatezza della questione. (Legge 5 dicembre 1959, n. 1077, art. 16, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 36).

Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di quiescenza - Principio di proporzionalità e adeguatezza alla qualità e quantità del lavoro prestato - Conseguenze applicative - Garanzia dell'integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione - Esclusione - Possibilità di apportare correttivi di dettaglio - Discrezionalità del legislatore - Condizioni. (Costituzione, artt. 36 e 38).

N. 442 — Sentenza 2 dicembre 1993 » 397

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità dovuta al proprietario - Criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Applicabilità, secondo l'interpretazione del giudice *a quo*, alla fattispecie del-

Impiego pubblico - Principio costituzionale dell'accesso mediante concorso, ribadito dalla legislazione generale in materia - Disciplina della materia concorsuale - Affidamento delle norme fondamentali a decreti delegati e della disciplina di dettaglio alla normativa regolamentare. (*Costituzione, art. 33, comma quinto; legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 20 - sostituito dall'art. 36 del d.l. 3 febbraio 1993, n. 23; legge delega 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47, comma terzo; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, artt. 12, 17 e 63*).

N. 457 — Sentenza 15 dicembre 1993 Pag. 511

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Personale medico dipendente - Svolgimento di attività lavorativa presso strutture private convenzionate con il servizio stesso - Esclusione - Lamentata lesione del diritto alla libera espressione della personalità nel lavoro e irrazionale discriminazione rispetto ai medici in attività presso strutture private non convenzionate - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma settimo; Costituzione, artt. 3, 4 e 35*).

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Personale medico dipendente - Svolgimento di attività lavorativa presso strutture private convenzionate con il servizio stesso - Esclusione - Lamentata lesione del diritto alla salute - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma settimo; Costituzione, art. 32*).

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Personale medico dipendente - Principio generale della unicità del rapporto di lavoro con il servizio - Portata e implicazioni - Incompatibilità con attività in strutture convenzionate - Scelta di politica sanitaria discrezionale ma non irragionevole.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione rilevante solo ai fini di una domanda «nuova» proposta nel corso del processo del lavoro *a quo* (e come tale inammissibile) - Eccezione di inammissibilità - Reiezione per improponibilità in sede di giudizio costituzionale. (*Cod. proc. civ., art. 420*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sollevata in sede cautelare dopo l'emanazione del richiesto provvedimento di urgenza, da giudice contemporaneamente investito anche del già pendente giudizio di merito - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

N. 439 — Sentenza 2 dicembre 1993 Pag. 363

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice del dibattimento che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Ritenuta conseguente possibilità di indefinita reiterazione della richiesta innanzi ai collegi di volta in volta costituiti - Denunciata incidenza sull'esercizio dell'azione penale e della giurisdizione, nonché sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., artt. 34, comma secondo, 444 - in relazione all'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. — d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 — ed all'art. 61 del cod. proc. pen. - 1930 -, e 446; Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97 e 112).

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata (ex art. 444 cod. proc. pen.) - Incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24).

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena nei confronti di uno dei coimputati concorrente negli stessi reati - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Lamentata omessa previsione - Denunciata compressione dell'imparzialità del giudice garantita dai principi di precostituzione per legge e di indipendenza dello stesso - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 25 e 101).

Processo penale - Incompatibilità a giudicare della falsa testimonianza da parte del giudice che abbia provveduto a trasmettere i relativi atti al pubblico ministero - Omessa previsione - Lamentata violazione del principio di terzietà del giudice prevista dalla legge di delega, nonché del principio di indipendenza ed imparzialità dello stesso - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Cod. proc. pen., art. 34; Costituzione, artt. 25, 101 e 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, direttiva 103).

N. 440 — Sentenza 2 dicembre 1993 » 373

Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia - Condizioni - Requisito della «buona condotta» - Caratteristiche e finalità - Differenza rispetto ad altre previsioni normative in cui la nozione viene evocata.

Corte dei conti - Controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici economici - Intervenuta trasformazione dell'I.R.I., E.N.I., I.N.A. ed E.N.E.L. in società per azioni - Estinzione dei poteri di controllo della Corte dei conti per effetto del solo mutamento della veste giuridica degli stessi enti - Esclusione. (*Costituzione, art. 100, comma secondo; legge 21 marzo 1958, n. 259, art. 12; d.l. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - art. 15*).

Corte dei conti - Controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici - Interpretazione dell'espressione «enti pubblici» adeguata al dettato costituzionale, in relazione all'evoluzione della nozione di ente pubblico - Necessità. (*Costituzione, art. 100, comma secondo; legge 21 marzo 1958, n. 259, art. 12*).

Corte dei conti - Controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - Distinzione tra natura pubblica o privata degli enti oggetto di tale funzione - Insussistenza nel dettato costituzionale. (*Costituzione, art. 100, comma secondo*).

Corte dei conti - Funzione di controllo prevista dalla Costituzione - Finalità primaria - Vigilanza sulle gestioni dei finanziamenti che incidono sul bilancio pubblico e sottoposizione di tali gestioni al giudizio del Parlamento - Interesse preminente dello Stato. (*Costituzione, art. 100, comma secondo*).

Corte dei conti - Funzione di controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - Relativa legge di attuazione - Carattere di disciplina organica - Abrogazione tacita, per effetto della generica abrogazione delle norme incompatibili con quelle del decreto di trasformazione di determinati enti pubblici in società per azioni - Esclusione. (*Legge 21 marzo 1958, n. 259; legge 8 agosto 1992, n. 359, artt. 15 e 20*).

Enti pubblici economici trasformati in società per azioni - Natura di enti «di diritto speciale» - Disciplina del processo di privatizzazione - Differenze rispetto al regime delle società per azioni - Mantenimento di connotazioni proprie dell'originaria natura pubblicistica delle nuove società - Conseguenze - Compatibilità con la permanenza (in via transitoria) del controllo della Corte dei conti. (*Legge 21 marzo 1958, n. 259, art. 12; d.l. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - artt. 14, commi primo e ultimo, 15 e 16; d.l. 21 giugno 1993, n. 198, convertito nella legge 9 agosto 1993, n. 292*).

questione per difetto di interesse regionale e mancanza di specifica motivazione. (*D.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, art. 2, comma terzo; Costituzione, artt. 76, 117 e 118*).

Sanità pubblica - Controlli veterinari e zootecnici - Direttive CEE sulla mutua assistenza tra autorità amministrative per la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica e sui controlli negli scambi intracomunitari - Attuazione (in forza della delega *ex art. 47, legge n. 142 del 1992*) - Previsione di garanzie fornite dagli operatori del settore attraverso convenzioni stipulate con gli uffici periferici del Ministero della sanità - Lamentato eccesso di delega ed asserita lesione dell'autonomia regionale in materia di controlli e vigilanza veterinaria - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, art. 5, comma secondo; Costituzione, artt. 76, 117 e 118*).

N. 383 — Sentenza 18 ottobre 1993 Pag. 19

Ordinamento penitenziario - Corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti soggetti al regime detentivo di cui all'art. 41-*bis*, comma secondo, della legge n. 354 del 1975 - Sottoposizione a visto di controllo del direttore dell'istituto penitenziario - Potere del Ministro di grazia e giustizia di disporre tale misura - Conflitto di attribuzione proposto dal magistrato di sorveglianza di Ancona nei confronti del Ministro di grazia e giustizia - Confermata ammissibilità del ricorso (già dichiarata in sede di deliberazione). (*Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 novembre 1992; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Ordinamento penitenziario - Corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti soggetti al regime detentivo di cui all'art. 41-*bis*, comma secondo, della legge n. 354 del 1975 - Decreto del Ministro di grazia e giustizia che ne prevede la sottoposizione a visto di controllo del direttore dell'istituto penitenziario - Conflitto di attribuzione sollevato dal magistrato di sorveglianza di Ancona per lamentata violazione delle competenze dell'autorità giudiziaria - Sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato - Cessazione della materia del contendere. (*Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 novembre 1992, art. 1, punto n. 4; Costituzione, art. 15*).

N. 384 — Ordinanza 18 ottobre 1993 » 25

Previdenza e assistenza sociale - Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali - Contributi previdenziali a carico degli assicurati - Determinazione - Fissazione di un

Servizio sanitario nazionale - Personale medico dipendente a tempo definito - Svolgimento contestuale di rapporto di lavoro convenzionale con il servizio stesso - Obbligo di optare, nei termini, per uno dei due rapporti - Facilitazioni per chi opti per il rapporto di dipendente a tempo pieno - Mancata predisposizione di garanzie giuridiche ed economiche per il medico che invece decida di mantenere il rapporto convenzionale - Conseguente lamentata coartazione della libertà di scelta del medico - Lamentata disparità di trattamento, in violazione del diritto alla libera espressione della personalità nel lavoro - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma settimo; Costituzione, artt. 3, 4 e 35*).

N. 458 — Sentenza 15 dicembre 1993 Pag. 527

Sanità pubblica - Controlli veterinari e zootecnici - Compiti e funzioni degli uffici veterinari periferici per gli adempimenti CEE - Determinazione in regolamento emanato con decreto del Ministro della sanità - Ricorso della Regione Lombardia per conflitto di attribuzione - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia - Spettanza allo Stato del potere esercitato. (*Decreto Ministro della sanità 18 febbraio 1993; Costituzione, artt. 117 e 118, anche in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 12, comma primo, lett. b, al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 11, 14 e 32*).

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Disciplina attuativa di direttive comunitarie in materia di competenza regionale - Regolamenti governativi emanati in assenza di un'espressa disposizione di legge - Asserita violazione del principio di legalità - Censura insuscettibile di comportare, per sé sola, menomazioni della sfera di attribuzioni regionali - Esame del contenuto concreto dell'atto impugnato - Necessità.

Regioni in genere - Rapporti tra Stato e Regioni - Direttive comunitarie in materia di controlli veterinari - Attuazione - Profilassi internazionale - Funzioni di controllo a livello nazionale, per assicurare l'osservanza della legislazione comunitaria - Spettanza allo Stato.

Sanità pubblica - Controlli veterinari e zootecnici - Compiti e funzioni degli uffici veterinari periferici per gli adempimenti CEE - Determinazione in regolamento emanato con decreto del Ministro della sanità - Ricorso della Regione Lombardia per conflitto di attribuzione - Mancata previsione

dell'impugnato provvedimento in espressa disposizione di legge - Lamentata violazione del principio di legalità - Inammissibilità della censura. (*Decreto Ministro della sanità 18 febbraio 1993; Costituzione, artt. 117 e 118, anche in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 12, comma primo, lett. b, al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 11, 14 e 32*).

N. 459 — Sentenza 15 dicembre 1993 Pag. 537

Impiego pubblico - Avvocati delle unità sanitarie locali - Collocamento a riposo al compimento dei sessantacinque anni di età - Trattenimento in servizio fino ai settant'anni al fine di conseguire il massimo della pensione - Mancata previsione - Asserita violazione del diritto alla tutela previdenziale, con disparità di trattamento rispetto agli avvocati dello Stato - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo*).

Previdenza e assistenza sociale - Diritto alla pensione - Interpretazione nella giurisprudenza della Corte costituzionale - Ammontare delle prestazioni previdenziali, tutela rafforzata e variazioni dei trattamenti - Scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore, salvo l'assicurazione della pensione minima per tutti i lavoratori - Conseguente tutela della possibilità di restare in servizio fino al raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione - Conseguimento del trattamento pensionistico massimo - Garanzia - Insussistenza quale finalità costituzionalmente protetta. (*Costituzione, art. 38, comma secondo*).

Avvocatura dello Stato - Peculiarità dell'ordinamento degli avvocati dello Stato rispetto agli avvocati dipendenti dagli enti pubblici - Possibilità di restare in servizio fino a settant'anni al fine di raggiungere il trattamento pensionistico massimo - Rispondenza a discrezionale apprezzamento del legislatore.

N. 460 — Sentenza 15 dicembre 1993 » 543

Impiego pubblico - Personale delle unità sanitarie locali - Farmacisti dirigenti - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Trattenimento in servizio per il numero di anni necessario a conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno

di età - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai primari ospedalieri di ruolo - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 febbraio 1991, n. 50, artt. 1 e 3; Costituzione, art. 3*).

Impiego pubblico - Collocamento a riposo - Possibilità di restare in servizio oltre il sessantacinquesimo anno per conseguire il massimo trattamento pensionistico - Garanzia generale - Esclusione - Deroghe a favore di determinate categorie, disposte dal legislatore con discrezionale apprezzamento - Invocabilità quale *tertium comparationis* per l'estensione del trattamento privilegiato ad altre categorie - Esclusione. (*Costituzione, art. 3*).

N. 461 — Ordinanza 15 dicembre 1993 Pag. 549

Locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo - Sfratto per morosità - Sanatoria in sede giudiziale - Applicabilità ai soli rapporti in corso all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 e non a quelli stipulati successivamente - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55; Costituzione, art. 3*).

N. 462 — Sentenza 16 dicembre 1993 » 553

Parlamento - Immunità parlamentari - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un membro del Senato - Diniego parziale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti del Senato - Eccezione di inammissibilità del conflitto - Potere di concedere l'autorizzazione a procedere - Esercizio - Ritenuta insuscettibilità (in quanto potere concorrente all'esercizio dell'azione penale) di menomare il potere del pubblico ministero nello svolgimento della sua funzione - Reiezione dell'eccezione. (*Deliberazioni del Senato relative alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Citaristi adottate nella seduta del 18 marzo 1993; Costituzione, artt. 68, comma secondo - nel testo anteriore alla revisione apportata con legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 -, 101, 102 e 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Configurabilità - Attribuzioni svolte da un potere dello Stato compartecipando, con altro, all'esercizio di una medesima funzione costituzionale - Idoneità a dar luogo a conflitto.

Parlamento - Immunità parlamentari - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un membro del Senato - Diniego parziale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti del Senato - Eccezione di inammissibilità del conflitto per insindacabilità del potere di concedere l'autorizzazione a procedere (in quanto non sottoposto ad alcun limite costituzionale) - Reiezione. (*Deliberazioni del Senato relative alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Citaristi, adottate nella seduta del 18 marzo 1993; Costituzione, artt. 68, comma secondo - nel testo anteriore alla revisione apportata con legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 - 101, 102 e 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ordinamento costituzionale democratico - Principio di separazione dei poteri corretto con quello del reciproco controllo e bilanciamento - Conseguenze - Esercizio di ogni competenza in conformità alla *ratio* dell'istituto, entro i limiti derivanti dalla convivenza con gli altri poteri dello Stato - Necessità - Conseguenze - Sindacabilità, da parte della Corte costituzionale, anche di poteri non soggetti a vincoli o limiti costituzionali espliciti.

Parlamento - Immunità parlamentari - Esercizio delle proprie prerogative da parte del Parlamento - Idoneità a dar luogo a conflitto di attribuzione - Soggezione ai limiti intrinseci derivanti dall'ordinamento costituzionale e dagli altri poteri dello Stato. (*Costituzione, art. 68*).

Parlamento - Immunità parlamentari - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un membro del Senato - Diniego parziale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti del Senato - Requisiti soggettivi per l'ammissibilità - Legittimazione passiva della Camera di appartenenza del parlamentare inquisito - Legittimazione attiva del pubblico ministero competente ad esercitare l'azione penale - Sussistenza. (*Deliberazioni del Senato relative alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Citaristi, adottate nella seduta del 18 marzo 1993; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Azione penale - Poteri di sorveglianza del Procuratore generale - Incidenza diretta sulla funzione obbligatoria, attribuita al pubblico ministero, di esercitare l'azione penale - Esclusione. (*R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 83, come modificato dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 23; r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 16, come modificato dall'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449; Costituzione, art. 112*).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare - Ufficio del pubblico ministero procedente - Legittimazione a sollevare conflitto (per competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartiene). (*Costituzione, artt. 68 - nel testo anteriore alla revisione apportata con legge costituzionale 23 ottobre 1993, n. 3 -, 107 e 112; cod. proc. pen., artt. 343, 344, 412 e 413; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Parlamento - Immunità parlamentari - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un membro del Senato - Diniego parziale - Conflitto di attribuzione fra poteri proposto dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti del Senato - Lamentata coercizione dell'esercizio dell'azione penale - Sopravvenuta abolizione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere - Improcedibilità del conflitto per sopravvenuta carenza di interesse delle parti. (*Deliberazioni del Senato relative alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Citaristi, adottate nella seduta del 18 marzo 1993; Costituzione, art. 68, comma secondo, come modificato della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3*).

N. 463 — Sentenza 16 dicembre 1993 Pag. 569

Parlamento - Immunità parlamentari - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un membro della Camera dei deputati - Diniego parziale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti della Camera - Eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione dell'ufficio del pubblico ministero procedente - Reiezione - Ammissibilità del conflitto. (*Deliberazione della Camera dei deputati relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Craxi, adottata nella seduta del 29 aprile 1993; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare - Ufficio del pubblico ministero procedente - Legittimazione a sollevare conflitto (per competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartiene). (*Costituzione, artt. 68 - nel testo anteriore alla revisione apportata con legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 - e 112; cod. proc. pen., artt. 50, 51, 343, 344 e 412; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 74; r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 16 - nel testo sostituito dall'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 -; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Parlamento - Immunità parlamentari - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un membro della Camera dei deputati - Diniego parziale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti della Camera - Eccezione di inammissibilità per insindacabilità assoluta dell'esercizio da parte delle Camere del potere di concedere l'autorizzazione, e per inidoneità di tale esercizio, in quanto tale, a ledere le attribuzioni di altri poteri dello Stato - Reiezione - Ammissibilità del conflitto. (*Deliberazione della Camera dei deputati relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Craxi, adottata nella seduta del 29 aprile 1993; Costituzione, artt. 68, comma secondo - nel testo anteriore alla revisione apportata con legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 -, 101, 102 e 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Parlamento - Immunità parlamentari - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un membro della Camera - Diniego parziale - Conflitto di attribuzione fra poteri proposto dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti della Camera - Lamentata coercizione dell'esercizio dell'azione penale - Sopravvenuta abolizione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere - Improcedibilità del conflitto per carenza di interesse delle parti. (*Deliberazione della Camera dei deputati relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Craxi, adottata nella seduta del 29 aprile 1993; Costituzione, artt. 68, comma secondo, come modificato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3*).

N. 464 — Sentenza 16 dicembre 1993 Pag. 581

Parlamento - Immunità parlamentari - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un membro della Camera dei deputati - Presentazione oltre il termine di trenta giorni dall'iscrizione del parlamentare nel registro delle notizie di reato - Restituzione degli atti da parte della Camera, senza decisione di merito - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti della Camera - Eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva del pubblico ministero ricorrente - Reiezione. (*Deliberazione relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Occhipinti, adottata dalla Camera nella seduta del 1° aprile 1993; Costituzione, artt. 68, comma secondo - nel testo anteriore alla revisione apportata con legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 -, 107, comma quarto, 108, comma secondo, e 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

N. 465 — Sentenza 17 dicembre 1993 Pag. 593

Mafia - Misure di prevenzione patrimoniale - Confisca dei beni - Condizioni - Possibilità di irrogarla anche a persona già sottoposta a sorveglianza speciale, ma non oltre la scadenza di tale misura - Vanificazione, di fatto, dei maggiori termini previsti per il sequestro preventivo (prodromico alla confisca) - Asserita irragionevolezza, per eccessiva brevità del termine rispetto agli accertamenti richiesti - Non fondatezza della questione. (*Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, comma sesto; Costituzione, art. 3*).

Mafia - Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca dei beni - Termine finale per il procedimento di irrogazione - Necessità - Coerenza con la scelta del legislatore di subordinare le misure di prevenzione patrimoniali all'adozione di quelle di prevenzione personale.

Mafia - Misure di prevenzione - Irrogazione delle misure di prevenzione patrimoniali - Ancoraggio all'applicazione delle misure di prevenzione personali - Opzione attuale dal legislatore - Incensurabilità dal punto di vista costituzionale.

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Interpretazione sistematico-finalistica della norma impugnata, alternativa a quella letterale adottata dal giudice *a quo* - Maggiore aderenza agli obiettivi perseguiti dalla legislazione in materia. (*Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, comma sesto*).

Mafia - Misure di prevenzione personali e patrimoniali - Risistemazione e coordinamento da parte del legislatore - Necessità.

N. 466 — Sentenza 17 dicembre 1993 » 603

Corte dei conti - Controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - Intervenuta trasformazione di enti pubblici economici (I.R.I., E.N.I., I.N.A. ed E.N.E.L.) in società per azioni - Controllo della Corte dei conti su tali società - Impedimento, in conseguenza del comportamento omissivo del Governo - Ricorso della Corte dei conti per conflitto di attribuzione tra poteri - Spettanza alla Corte dei conti del potere di controllo invocato, nelle forme e nei limiti precedentemente applicati, fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario delle società suddette. (*Costituzione, art. 100, comma secondo; legge 21 marzo 1958, n. 259, art. 12; d.l. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 15*).

ria, dopo l'udienza di discussione e prima della decisione della Corte - Opportunità di sentire nuovamente le parti - Rinvio della causa a nuovo ruolo. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 1° aprile 1993; Costituzione, art. 68; legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3*).

- N. 388 — Ordinanza 5 novembre 1993 Pag. 41

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Conflitto tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e la Camera dei deputati, in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Benedetto, detto Bettino, Craxi - Sopravvenuta modifica delle norme costituzionali in materia, dopo l'udienza di discussione e prima della decisione della Corte - Opportunità di sentire nuovamente le parti - Rinvio della causa a nuovo ruolo. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 29 aprile 1993; Costituzione, art. 68; legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3*).

- N. 389 — Ordinanza 3 novembre 1993 » 45

Imposte e tasse - Catasto - Nuove tariffe di estimo delle unità immobiliari - Disciplina transitoria - Applicabilità, non oltre il 31 dicembre 1993, delle tariffe e rendite già determinate, in esecuzione del decreto del Ministero delle finanze 20 gennaio 1990 - Riferimento, in via provvisoria, al valore unitario di mercato ritraibile in via ordinaria dall'immobile e non al valore della locazione, come invece disposto sia dalla nuova disciplina che da quella precedente alla riforma - Lamentata disparità di trattamento con incidenza sul principio generale della proporzionalità rispetto alla capacità contributiva - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 24 novembre 1992, n. 455 - non convertito, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Disposizione contenuta in decreto-legge - Mancata conversione in legge - Manifesta inammissibilità della questione.

- N. 390 — Ordinanza 3 novembre 1993 » 49

Conflitto proposto dal commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria nei confronti del Ministro dell'agricoltura e del Ministro di grazia e giustizia - Rivendicazione dell'appartenenza a quest'ultimo del potere di provvedere di locali e servizi il commissariato -

N. 467 — Ordinanza 17 dicembre 1993 Pag. 621

Credito fondiario - Espropriazione di immobili ipotecati - Aveni causa del mutuatario originario - Diritto di essere avvisati dell'espropriazione (anche se non abbiano notificato giudizialmente all'istituto di credito il titolo di acquisto) e di ottenere la liberazione dall'ipoteca tramite il frazionamento del fondo - Mancata previsione - Questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice dell'esecuzione - Eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione dello stesso - Reiezione. (R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, commi quarto e quinto; Costituzione, art. 24, comma secondo).

Credito fondiario - Espropriazione a carico di immobili ipotecati - Obbligo di avviso agli aveni causa del mutuatario originario anche in mancanza di notifica all'istituto di credito circa il titolo del loro possesso o godimento - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, comma quarto; Costituzione, art. 24, comma secondo).

Credito fondiario - Espropriazione immobiliare a carico di immobili ipotecati - Aveni causa intervenuti nella procedura espropriativa - Diritto di richiedere la liberazione dall'ipoteca degli immobili di loro proprietà e di esigere, a tal fine, il deposito dello schema di frazionamento del mutuo - Mancata previsione - Asserita lesione del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione. (R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, comma quinto; Costituzione, art. 24, comma secondo).

Diritto di difesa - Tutela costituzionale - Oggetto - Difesa in giudizio - Inconferenza del parametro in questioni di legittimità costituzionale concernenti situazioni di diritto sostanziale. (Costituzione, art. 24).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Inconferenza del parametro invocato - Manifesta inammissibilità della questione.

Pronunce della Corte costituzionale - Credito fondiario - Espropriazione di immobili ipotecati - Aveni causa del mutuatario originario - Diritto di chiedere la liberazione dall'ipoteca degli immobili di loro proprietà e di esigere, a tal fine, il deposito dello schema di frazionamento del mutuo - Mancata previsione - Richiesta di pronuncia additiva comportante scelte discrezionali spettanti al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione. (R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, comma quinto; Costituzione, art. 24, comma secondo).

- N. 468 — Ordinanza 17 dicembre 1993 Pag. 629

Processo penale - Adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale - Procedimento davanti al pretore - Udienza dibattimentale - Possibilità del procuratore della Repubblica di delegare uditori giudiziari a svolgere le funzioni di pubblico ministero - Lamentata mancanza di principi direttivi a riguardo nella legge di delega - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 - come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 -, art. 72, commi primo e secondo; Costituzione, art. 76*).

Processo penale - Adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale - Principi e criteri direttivi al riguardo nella legge di delega al Governo - Sufficienza - Possibilità di ricavarli anche dalle direttive della stessa legge aventi per oggetto la riforma del processo penale e l'ordinamento giudiziario in particolare. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, 3, 68 e 103; Costituzione, art. 76*).

- N. 469 — Ordinanza 17 dicembre 1993 » 633

Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - Contratti con scadenza successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina (legge n. 359 del 1992) - Proroga biennale nel caso in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone - Lamentata irragionevole compressione del diritto di proprietà, e ritenuta omessa previsione del diritto di recesso del locatore per necessità abitative, con violazione anche del diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma secondo-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359; Costituzione, artt. 24 e 42*).

- N. 470 — Ordinanza 17 dicembre 1993 » 637

Regioni in genere - Proroga degli organi amministrativi scaduti - Nuova disciplina - Obbligo di adeguamento ad essa degli ordinamenti regionali - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione delle competenze legislative e statutarie regionali in materia di organizzazione degli uffici e di disciplina degli organi collegiali - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 18 gennaio 1993, n. 7 - non convertito -, artt. 3, 4, comma secondo, 6, 8 e 9; Costituzione, artt. 77, ultimo comma - in relazione anche all'art. 15, comma secondo, lett. d, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - 117, 118, 121, 122 e 123*).

- N. 471 — Ordinanza 17 dicembre 1993 Pag. 641

Errore materiale contenuto nella sent. n. 210 del 22 aprile 1993.

- N. 472 — Ordinanza 17 dicembre 1993 » 643

Omissioni materiali occorse nella sent. n. 225 del 23 aprile 1993.

- N. 473 — Sentenza 22 dicembre 1993 » 645

Processo penale - Codice previgente - Giudici legati da rapporto di coniugio - Divieto di esercitare nello stesso procedimento funzioni anche separate o diverse - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 62; Costituzione, artt. 3 e 101).

Processo penale - Codice previgente - Giudici legati da rapporti di parentela o affinità al secondo grado - Incompatibilità ad esercitare nello stesso procedimento funzioni anche separate o diverse - Estensione in via interpretativa ai giudici legati da rapporto di coniugio - Esclusione. (Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 62).

Incompatibilità del giudice - Tassatività delle cause previste - Norme sull'incompatibilità e la ricusazione - Natura di norme di stretta interpretazione, in quanto limitative dell'idoneità al giudizio del giudice.

Processo penale - Codice previgente - Giudici legati da rapporto di coniugio - Divieto di esercitare nello stesso procedimento funzioni anche separate o diverse - Irragionevole differenziazione rispetto ai giudici legati da rapporti di affinità fino al secondo grado, con incisione sull'indipendenza di giudizio. (Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 62; Costituzione, artt. 3 e 110).

Processo penale - Cause di incompatibilità - Prescrizioni relative - Inosservanza - Conseguenze - Nullità assoluta degli atti compiuti - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen. - 1930 -, art. 185, comma primo n. 1; Costituzione, art. 101, comma secondo).

Indipendenza e imparzialità del giudice - Prescrizioni idonee a garantirla - Cause di incompatibilità - Nullità assoluta degli atti processuali in caso di inosservanza - Necessità - Esclusio-

ne - Preferenza per gli strumenti dell'astensione e della ricusazione - Possibilità. (*Costituzione, art. 101, comma secondo*).

N. 474 — Sentenza 22 dicembre 1993 Pag. 653

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Riunione di più giudizi - Potere esclusivo e discrezionale della Corte.

Processo penale - Persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, costituitasi parte civile - Potere di impugnazione, anche agli effetti penali, delle sentenze dibattimentali di condanna e di proscioglimento - Lamentata disparità di trattamento rispetto ad altri, più gravi reati, ed asserita violazione delle prerogative del pubblico ministero riguardo all'azione penale - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 577; Costituzione, artt. 3 e 112*).

Azione penale - Obbligo del pubblico ministero di esercitarla - Contenuto - Monopolio pubblico dell'azione penale - Esclusione - Conferimento ad altri soggetti del potere di esercitarla - Possibilità. (*Costituzione, art. 112*).

N. 475 — Sentenza 22 dicembre 1993 » 661

Impiego pubblico - Dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi - Trattenimento in servizio oltre il previsto limite d'età al fine di conseguire il massimo della pensione - Esclusione - Asserita irragionevolezza, con violazione dei diritti al lavoro e alla tutela previdenziale - Non fondatezza della questione. (*Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 4 e 38, commi secondo e quarto*).

Previdenza e assistenza sociale - Tutela costituzionale - Oggetto - Conseguimento del trattamento pensionistico minimo (e non massimo). (*Costituzione, art. 38, commi secondo e quarto*).

Previdenza e assistenza sociale - Trattenimento in servizio al di là del limite di età fissato per il collocamento a riposo - Disciplina - Discrezionalità del legislatore in materia - Limite - Rispetto del canone di razionalità. (*Costituzione, art. 3*).

N. 476 — Sentenza 22 dicembre 1993 » 667

Sanità pubblica - Personale delle unità sanitarie locali - Ruolo sanitario - Posizione funzionale di psicologo coadiutore - Inquadramento in essa degli psicologi provenienti dal para-

fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 53, comma secondo, e 409, comma quinto; norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 3; Costituzione, art. 112*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto e termini della questione - Profili di mero fatto in ordine all'applicazione delle norme impugnate - Sindacato della Corte costituzionale - Esclusione.

N. 437 — Ordinanza 1° dicembre 1993 Pag. 345

Sanità pubblica - Contributi sociali per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - Determinazione della misura - Riferimento al reddito lordo del contribuente - Asserita violazione dei principi sulla capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, comma ottavo; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, comma sesto; Costituzione, art. 53*).

N. 438 — Sentenza 13 dicembre 1993 » 349

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Questioni concernenti il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina presenti in Trentino-Alto Adige - Legittimazione della Provincia di Bolzano a sollevarle - Assistenza, in base alle norme dello Statuto speciale. (*Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 98, comma primo*).

Provincia di Bolzano - Minoranze linguistiche tedesca e ladina - Garanzia costituzionale di tutela e parità - Rispondenza all'interesse nazionale - Conseguenza - Diritto delle suddette minoranze di esprimere in condizioni di effettiva parità la propria rappresentanza politica. (*Costituzione, art. 6; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 4; accordo fra il Governo italiano e il Governo austriaco del 5 settembre 1946*).

Elezioni - Elezioni politiche - Elezione della Camera dei deputati - Nuova disciplina - Assegnazione di seggi col metodo proporzionale nella Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata impossibilità, per le liste locali rappresentative di minoranze linguistiche, di concorrere all'attribuzione di essi - Inammissibilità della questione. (*Legge 4 agosto 1993, n. 277, artt. 1 e 5; Costituzione, artt. 3, 6, 10, 18, 48 e 49; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 2*).

Pronunce della Corte costituzionale - Richiesta di pronuncia additiva - Pluralità di possibili soluzioni - Scelta riservata al legislatore - Inammissibilità della questione.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Determinazione del limite (pena di non più di tre anni di reclusione) ostativo alla concessione del beneficio - Asserita ingiustificata diversità rispetto alla normativa prevista per i tossico ed alcool-dipendenti con in corso, o in previsione, un programma di recupero - Questione sollevata in base a interpretazione della norma impugnata superata dal diritto vivente - Non fondatezza. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma primo; Costituzione, art. 3*).

N. 430 — Sentenza 1° dicembre 1993 Pag. 313

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervenuta modifica del quadro normativo - Incidenza sulla rilevanza della sollevata questione - Esclusione quando la modifica risulti avvenuta nel senso presupposto dal giudice *a qua*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Determinazione del limite di pena ostativo alla concessione del beneficio - Criteri - Riferimento, per giurisprudenza costituente diritto vivente, alla pena residua da espriare in concreto - Conseguente concedibilità del beneficio anche ai condannati a pene originariamente superiori al limite di tre anni - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma primo (come interpretato dall'art. 14-bis della legge 7 agosto 1982, n. 356); Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 97*).

N. 431 — Sentenza 1° dicembre 1993 » 319

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.A.S.A.R.CO. - Prestazioni pensionistiche corrisposte per errore imputabile all'ente, non causato da dolo del pensionato - Ripetibilità - Omessa esclusione - Asserita ingiustificata discriminazione rispetto ai beneficiari di pensioni pubbliche e private erogate dall'I.N.P.S., con incidenza sul diritto alla tutela previdenziale - Inammissibilità della questione. (*Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 6, comma undicesimo-quinquies, di conversione del d.l. 12 settembre 1983, n. 463; Costituzione, artt. 3 e 38*).

Pronunce della Corte costituzionale - Previdenza e assistenza sociale - Pensioni E.N.A.S.A.R.CO. - Somme erogate per errore imputabile all'ente, non causato da dolo del pensionato

Pubblico ministero - Ufficio territorialmente competente a svolgere indagini - Poteri - Insussistenza di organi di vertice ai fini dell'esercizio dell'azione penale - Conseguente competenza del singolo ufficio a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene (ai fini della proposizione di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato). (*Costituzione, art. 112; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 69 ss.; cod. proc. pen. artt. 50 ss.; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso per conflitto proposto dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta - Sottoscrizione da parte del procuratore aggiunto, anziché del procuratore titolare - Eccezione di inammissibilità - Reiezione. (*R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 109; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Parlamento - Immunità parlamentari - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un membro della Camera dei deputati - Presentazione oltre il termine di trenta giorni dall'iscrizione del parlamentare nel registro delle notizie di reato - Restituzione degli atti da parte della Camera, senza decisione di merito - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti della Camera - Sopravvenuta abolizione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere - Improcedibilità del conflitto per carenza di interesse delle parti. (*Deliberazione relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Occhipinti, adottata dalla Camera nella seduta del 1° aprile 1993; Costituzione, art. 68, comma secondo, come modificato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3*).

Parlamento - Immunità parlamentari - Autorizzazione a procedere - Presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero - Termine di giorni trenta dall'iscrizione del parlamentare nel registro delle notizie di reato a pena di decadenza dell'esercizio dell'azione penale - Questione di legittimità costituzionale prospettata, in via subordinata, nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati - Intervenuta dichiarazione di improcedibilità del conflitto - Conseguente assorbimento della questione di costituzionalità. (*Cod. proc. pen., art. 344, comma primo; Costituzione, artt. 3, comma primo, 25, 68, comma secondo - nel testo anteriore alla revisione apportata con legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 -, 112 e 109*).

Insussistenza della materia di un conflitto - Inammissibilità del ricorso commissariale. (*Nota del Ministero dell'agricoltura e foreste 7 giugno 1993, n. 4389; nota del Ministero dell'agricoltura e foreste 11 giugno 1993, n. 4531; nota del Ministero dell'agricoltura e foreste 22 giugno 1993, n. 4791; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, commi terzo e quarto; Costituzione, artt. 104, 110 e 134*).

N. 391 — Ordinanza 3 novembre 1993 Pag. 53

Reato e pena in genere - Prescrizione del reato - Atti interruttivi - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. pen., art. 160, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 112*).

Pronunce della Corte costituzionale - Reato - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Pronuncia additiva intesa ad integrare la serie tassativamente enumerata dal codice penale - Esclusione - Fondamento costituzionale. (*Cod. pen., art. 160, comma secondo; Costituzione, art. 25*).

N. 392 — Ordinanza 3 novembre 1993 » 57

Riscossione delle imposte - I.R.PE.G. ed I.LO.R. - Pagamento a mezzo di conto corrente postale - Necessità che il versamento sia effettuato almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto in esattoria - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'I.R.PE.F. (per la quale il versamento in conto corrente postale può invece effettuarsi sino all'ultimo giorno utile per il pagamento dell'imposta) - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 7, ultimo comma, nel testo di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, così come modificato dalla legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5; Costituzione, art. 3*).

Riscossione delle imposte - Modalità di riscossione dei tributi e termini per i relativi versamenti - Disciplina differenziata in relazione ai singoli tipi di imposta - Discrezionalità legislativa - Individuazione dei principi generali applicabili in materia - Impossibilità, tenuto conto della «polisistematicità» dell'ordinamento tributario.

Riscossione delle imposte - I.R.PE.G. ed I.LO.R. - Pagamento effettuato dopo le prescritte scadenze - Previsione nel de-

- N. 400 — Sentenza 12 novembre 1993 Pag. 89

Lavoro (rapporto di) - Trasporto - Dipendenti delle aziende di servizi municipalizzati - Conteggio dei tempi di lavoro effettivo e dei relativi parametri retributivi - Modalità di calcolo - Abrogazione con decreto delegato della previgente normativa disposta in materia non contemplata dalla legge di delegazione - Illegittimità costituzionale parziale. (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, art. 104; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 6 dicembre 1978, n. 835, art. 1).

Lavoro (rapporto di) - Trasporto - Dipendenti delle aziende di servizi municipalizzati - Conteggio dei tempi di lavoro effettivo e dei relativi parametri retributivi - Modalità di calcolo - Abrogazione con decreto delegato della previgente normativa (r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328) - Lamentato eccesso di delega - Non riferibilità delle norme impugnate alle aziende di servizi municipalizzati - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, artt. 1, 100 e 103; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 6 dicembre 1978, n. 835, art. 1).

- N. 401 — Sentenza 12 novembre 1993 » 97

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti degli enti locali - Indennità per cessazione di servizio non di ruolo prestato prima della legge n. 152 del 1968 - Computo sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla entrata in vigore della legge suddetta - Rivalutazione monetaria del parametro retributivo con riguardo al momento della cessazione definitiva del rapporto - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altra censura. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 16, comma secondo; Costituzione, artt. 36 e 3).

- N. 402 — Sentenza 5 novembre 1993 » 101

Legge in genere - Leggi retroattive - Conformità al principio di ragionevolezza - Verifica - Applicazione di criteri analoghi, sia nel caso di leggi innovative con clausola di retroattività, sia nel caso di leggi interpretative. (Costituzione, art. 3).

Legge in genere - Legge retroattiva finalizzata ad escludere un'interpretazione giurisprudenziale più o meno consolidata - Legittimità - Condizione - Ragionevole prospettabilità, rispetto ai rapporti anteriori, del modello di decisione imposto dalla norma retroattiva. (Costituzione, art. 3).

HERMEROBOTECA

Sala

Estante

Tabla

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CIX

1993

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

N. 482 — Ordinanza 22 dicembre 1993 Pag. 709

Processo penale - Cause di non punibilità comportanti l'obbligo di immediata declaratoria - Ipotesi in cui risulti evidente, oltre alla responsabilità dell'imputato, il difetto totale di imputabilità - Mancata inclusione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di soggezione dei giudici soltanto alla legge - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 129; Costituzione, artt. 3 e 101*).

Processo penale - Udienza preliminare - Acquisizione di prove o accertamento dei fatti - Esclusione.

Processo penale - Udienza preliminare - Possibile applicazione di misure di sicurezza - Necessità di garantire il diritto di difesa nella sua completezza - Esigenza non bilanciabile da contrapposti motivi di economia processuale.

N. 483 — Ordinanza 22 dicembre 1993 » 713

Fallimento - Capacità processuale del fallito - Proponibilità del ricorso tributario per contestare la ricorrenza di violazioni fiscali penalmente sanzionate - Mancato riconoscimento - Lamentata incidenza sull'esercizio del diritto di difesa, nell'eventualità di un successivo accertamento di responsabilità penale - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43; Costituzione, artt. 24 e 113, comma secondo*).

N. 484 — Ordinanza 22 dicembre 1993 » 717

Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Compenso - Criteri di determinazione - Denunciata disparità di trattamento sia rispetto ai criteri previsti per il curatore fallimentare sia nell'ambito della stessa categoria dei commissari giudiziali - Manifesta inammissibilità della questione. (*Decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, art. 5, richiamato dagli artt. 39 e 165 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; Costituzione, art. 3*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Disposizione priva di forza di legge - Sindacato di costituzionalità - Esclusione - Manifesta inammissibilità della questione.

fondamentale di riforma economico-sociale - Conseguente applicabilità a qualsiasi accordo sindacale, anche se «intercompartimentale», che tali aumenti preveda. (*D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - art. 7*).

Provincia di Bolzano - Impiego pubblico - Decreti provinciali relativi ad accordi sindacali per il triennio 1991-1993 (dai quali conseguano aumenti retributivi) - Ricorso del Presidente del Consiglio per conflitto di attribuzione - Contrasto dei decreti provinciali con la norma fondamentale di riforma economico-sociale statuente il blocco di tali aumenti (nonché, in seguito a sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, con la stessa legge provinciale in cui i decreti trovavano fondamento) - Non spettanza alla Provincia dei poteri esercitati - Annullamento degli impugnati provvedimenti. (*Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5; decreto del Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93; Costituzione, artt. 2, 3, 95 e 116; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 8 n. 1*).

N. 498 — Sentenza 29 dicembre 1993 Pag. 797

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudizio *a quo* - Presupposti richiesti per la regolare instaurazione - Sussistenza - Sindacato della Corte costituzionale - Preclusione, in assenza di vizi rilevabili *ictu oculi*, stante l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto a quello principale.

Regioni in genere - Principi fondamentali contenuti nelle leggi dello Stato - Interventive modificazioni ad opera di successiva legge statale - Effetto abrogativo sulla preesistente disciplina regionale incompatibile. (*Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10, comma primo*).

Regione Piemonte - Edilizia e urbanistica - Mutamento di destinazione d'uso di immobile superiore a settecento metri cubi, anche in difetto di realizzazione di opere - Assoggettamento, con norma di legge regionale, a concessione edilizia - Preteso contrasto con un principio fondamentale posto dalla legge statale in materia - Inammissibilità della questione per sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata. (*Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 48, comma primo; Costituzione, art. 117*).

N. 496 — Sentenza 29 dicembre 1993 Pag. 775

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di legge della Provincia di Bolzano - Eccezione di inammissibilità per asserita genericità della delibera del Consiglio dei ministri in ordine al contenuto dell'atto di impugnativa - Reiezione. (*Legge Provincia Bolzano 13 marzo 1990, n. 6, art. 7; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 97, comma secondo; d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, comma secondo; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2, comma secondo, lett. d).*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Proposizione del ricorso da parte del Governo nei confronti di una legge regionale o provinciale - Procedimento - Delibera del Consiglio dei ministri e successivo ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Necessità di una sostanziale corrispondenza di contenuto - Limiti derivanti dalla diversità dei due atti.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Proposizione del ricorso da parte del Governo nei confronti di una legge regionale o provinciale - Procedimento - Sottoposizione dell'atto di impugnativa alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri - Fondamento costituzionale - Delimitazione nella delibera consiliare dell'oggetto della questione - Definizione, in termini di legge, nel successivo ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, comma secondo, e 23).*

Regione Trentino-Alto Adige - Competenze legislative regionali e provinciali - Principi limitativi contenuti in atti legislativi statali - Obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale, ex art. 2, primo comma, d.lgs. n. 266 del 1992 - Sussistenza, anche nel caso in cui tali principi siano contenuti in decreto-legge. (*Costituzione, art. 77; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, comma primo).*

Regione Trentino-Alto Adige - Obbligo di adeguamento, ex art. 2 delle norme di attuazione dello statuto speciale emanate con d.lgs. n. 266 del 1992, a principi limitativi stabiliti da atti legislativi statali - Termine di sei mesi - Decorrenza, se il principio limitativo sia stato posto da decreto-legge, dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione - Conseguenze sulla decorrenza del termine di novanta giorni, prescritto in caso di inosservanza del suddetto obbligo, per il ricorso del Governo alla Corte costituzionale - Reiezione dell'eccezione di inammissibilità sollevata sulla base di assunto contrario. (*Legge Provincia Bolzano 13 marzo*

Lavoro (rapporto di) - Servizio di mensa aziendale - Incidenza sul calcolo degli istituti retributivi indiretti o differiti - Computabilità nei limiti del solo valore convenzionale dell'indennità sostitutiva risultante da accordi e contratti collettivi - Efficacia retroattiva della limitazione - Asserita violazione del principio di ragionevolezza, nonché della certezza del diritto - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 6, comma quarto; Costituzione, art. 3).

Lavoro (rapporto di) - Servizio di mensa aziendale - Incidenza sul calcolo degli istituti retributivi indiretti o differiti - Computabilità nei limiti del solo valore convenzionale dell'indennità sostitutiva risultante da accordi e contratti collettivi - Efficacia retroattiva della limitazione - Asserita violazione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, nonché del diritto di difesa dei cittadini - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 6, comma quarto; Costituzione, artt. 24, 101, 102 e 104).

Retroattività ed irretroattività - Regola di giudizio contenuta nella legge con efficacia retroattiva - Lesione della *potestas iudicandi* - Esclusione - Obbligo per il giudice di applicarla - Limiti.

N. 403 — Sentenza 5 novembre 1993 Pag. 111

Ordinamento penitenziario - Condannati all'ergastolo - Beneficio della semilibertà - Condizioni - Decorrenza di venti anni di espiazione di pena sia per gli ergastolani che hanno tenuto buona condotta sia per quelli che hanno riportato altre condanne per reati commessi durante lo stato di detenzione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento al principio di eguaglianza - Eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza e per difetto di legittimazione del giudice *a quo* - Reiezione. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, nel testo modificato dall'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; Costituzione, art. 3).

Ordinamento penitenziario - Condannati all'ergastolo - Beneficio della semilibertà - Condizioni - Decorrenza di venti anni di espiazione di pena sia per gli ergastolani che hanno tenuto buona condotta sia per quelli che hanno riportato altre condanne per reati commessi durante lo stato di detenzione - Questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza - Asserita non ipotizzabilità di tale violazione per ritenuta preclusione, nei casi in questione, del-

N. 492 — Ordinanza 22 dicembre 1993 Pag. 749

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione in base al criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Asserita violazione del canone di adeguatezza dell'indennizzo - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, comma primo; Costituzione, art. 42, comma terzo).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario già espropriato - Determinazione in base al criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai proprietari, non ancora espropriati, che possono ottenere la semisomma piena, non ridotta, convenendo la cessione volontaria del bene - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, comma secondo; Costituzione, art. 3).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Cessione volontaria da parte del proprietario - Disciplina ex art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 - Questioni di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza nei giudizi *a quibus*. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, comma secondo; Costituzione, art. 24, comma primo).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Edificabilità di fatto - Criteri e requisiti per l'individuazione - Definizione demandata a successivo regolamento ministeriale - Asserita violazione del diritto di azione e della riserva di legge in materia espropriativa - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, comma quinto; Costituzione, artt. 24, comma primo, e 42, commi secondo e terzo).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione in base al criterio della semisomma del valore e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Assoggettamento dell'ammontare così determinato alla ritenuta d'imposta del 20% - Denunciata riduzione dell'indennizzo al di sotto della soglia di congruità - Richiesta alla Corte, quale giudice *a quo*, di sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale - Insussistenza del necessario presupposto della pregiudizialità - Non luogo a provvedere. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi quinto, sesto, settimo e ottavo).

stato con la qualifica di psicologo collaboratore tecnico - Requisiti richiesti in aggiunta alla qualifica - Anzianità di servizio di almeno dieci anni - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli psicologi di settimo ed ottavo livello provenienti dagli enti locali, in contrasto col principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, tabella riportata in allegato n. 2; Costituzione, artt. 3 e 97).

N. 477 — Sentenza 22 dicembre 1993 Pag. 673

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Dipendenti pubblici - Riliquidazione del trattamento pensionistico - Applicabilità ai soli dipendenti cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1979 e non anche a quelli posti in quiescenza anteriormente - Lamentata mancata considerazione degli effetti di norme di altra legge (n. 312 del 1980) e comunque dell'inadeguatezza del trattamento degli esclusi dal beneficio - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione. (D.L. 6 giugno 1981, n. 283 - convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, art. 26; Costituzione, art. 3).

N. 478 — Sentenza 22 dicembre 1993 » 679

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Richiesta di archiviazione per mancanza di querela - Potere del giudice per le indagini preliminari di indicare al pubblico ministero ulteriori indagini su fatti-reato desumibili dagli atti e perseguibili d'ufficio - Ritenuta esclusione - Denunciata violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 554, comma secondo; Costituzione, art. 112).

Azione penale - Obbligatorietà - Connessione con il principio di legalità e con quello di eguaglianza - Contenuto del principio di obbligatorietà - *Favor actionis* - Conseguenze in sede di archiviazione. (Costituzione, artt. 112, 25 e 3).

N. 479 — Sentenza 22 dicembre 1993 » 687

Impiego pubblico - Personale della ex carriera speciale presso le direzioni provinciali del tesoro - Inquadramento nella carriera direttiva, esteso anche al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie - Mancata estensione del beneficio ai dipendenti già appartenenti alle carriere speciali ed or-

zione a carico dell'erario - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento all'interno della stessa categoria dei curatori fallimentari, nonché rispetto agli avvocati e procuratori nominati d'ufficio per la difesa di soggetti ammessi al gratuito patrocinio - Manifesta infondatezza della questione. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91; Costituzione, art. 3).

N. 489 — Ordinanza 22 dicembre 1993 Pag. 737

Reato e pena - Prescrizione del reato - Atti interruttivi - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Mancata inclusione - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio, con incidenza sul principio di obbligatorietà dell'azione penale - Manifesta inammissibilità della questione. (Cod. pen., art. 160, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 112).

Pronunce della Corte costituzionale - Reato - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Pronuncia additiva intesa ad integrare la serie tassativamente enumerata dal codice penale - Esclusione. (Cod. pen., art. 160, comma secondo; Costituzione, art. 25).

N. 490 — Ordinanza 22 dicembre 1993 » 741

Impiego pubblico - Dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici - Destituzione di diritto («decadenza dal servizio») in caso di condanna penale per reati specificamente indicati - Omessa previsione del procedimento disciplinare - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi quarto-septies e quarto-opties, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; Costituzione, artt. 3, 4, 24, 35 e 97).

N. 491 — Ordinanza 22 dicembre 1993 » 745

Impiego pubblico - Personale dirigente - Beneficio del trattamento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire il massimo della pensione - Mancata estensione ai primari ospedalieri collocati a riposo prima del 21 febbraio 1991 - Denunciata disparità di trattamento con incidenza sul diritto ad una retribuzione adeguata - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.l. 27 dicembre 1989, n. 413 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37 -, art. 1, comma quarto-quinquies; legge 19 febbraio 1991, n. 50, art. 3; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo).

- N. 485 — Ordinanza 22 dicembre 1993 Pag. 721

Processo penale - Indagini preliminari - Termini di durata massima - Possibilità che alla loro scadenza il pubblico ministero sia costretto a formulare una richiesta di archiviazione motivata esclusivamente dalla non completezza delle indagini - Asserita violazione dei principi di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 407; Costituzione, artt. 25 e 112*).

- N. 486 — Ordinanza 22 dicembre 1993 » 725

Processo penale - Annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia - Trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e precostituzione del giudice e del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 24, comma primo; Costituzione, artt. 3, 24 e 25*).

- N. 487 — Ordinanza 22 dicembre 1993 » 729

Processo penale - Giudice del dibattimento - Dichiarazione di incompetenza per materia - Trasmissione al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 23, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

- N. 488 — Ordinanza 22 dicembre 1993 » 733

Fallimento - Curatore fallimentare - Compenso - Corresponsione in caso di mancanza o insufficienza di attivo - Imposizione dell'importo a carico dell'erario - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione riferito all'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza della questione. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91; Costituzione, art. 97, comma primo*).

Fallimento - Curatore fallimentare - Compenso - Corresponsione in caso di mancanza o insufficienza di attivo - Imposi-

to - Ripetibilità - Omessa esclusione - Richiesta di sentenza additiva - Preclusione - Intervento riservato alla scelta discrezionale del legislatore - Invito a provvedere per eliminare una situazione non in sintonia con la Costituzione.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni pubbliche e pensioni private gestite dall'I.N.P.S. - Irripetibilità delle prestazioni erogate per errore non addebitabile al percipiente - Eccezione alla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebitato - Principio di settore attuato nell'ordinamento in forme e con articolazioni differenziate - Fondamento costituzionale. (*Costituzione, art. 38*).

N. 432 — Sentenza 1° dicembre 1993 Pag. 325

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'I.N.P.S. - Corresponsione di rate di pensione non dovute a seguito di modifica del provvedimento di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione - Irripetibilità delle somme percepite in buona fede - Asserito ingiustificato trattamento più favorevole rispetto al regime delle prestazioni erogate dall'E.N.A.S.A.R.CO. - Inammissibilità della questione. (*Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52; Costituzione, art. 3*).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto e termini - Asserita lesione del principio di eguaglianza - Impugnazione della norma assunta a parametro di comparazione - Inammissibilità della questione per errata individuazione della norma applicabile nel giudizio *a quo*.

N. 433 — Ordinanza 1° dicembre 1993 » 329

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni previdenziali - Somme corrisposte indebitamente ma percepite in buona fede dal pensionato - Irripetibilità - Condizioni - Disciplina più restrittiva di quella stabilita con legge precedente, in forza di disposizione qualificata come interpretativa, ma in realtà innovativa - Applicabilità anche ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore - Asserita violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma primo; Costituzione, art. 3*).

N. 434 — Ordinanza 1° dicembre 1993 Pag. 333

Processo civile - Convenuto contumace - Incompetenza del giudice per territorio - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Asserita incidenza sul diritto di difesa, sul principio del giudice naturale precostituito per legge e sul principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 38; Costituzione, artt. 24, comma secondo, 25, comma primo, e 97*).

Amministrazione pubblica - Principio di efficienza e buon andamento dell'amministrazione - Applicabilità agli organi di amministrazione della giustizia - Estensione all'esercizio della funzione giurisdizionale - Esclusione. (*Costituzione, art. 97*).

N. 435 — Ordinanza 1° dicembre 1993 » 337

Processo penale - Misure cautelari personali - Divieto di custodia cautelare per soggetti affetti da HIV e da AIDS conclamata - Dedotta violazione dei diritti inviolabili e dei principi di eguaglianza, finalità rieducativa della pena, tutela del diritto alla salute, soggezione del giudice soltanto alla legge e obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione nei termini dei decreti-legge impugnati e difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen., art. 286-bis, come introdotto dal d.l. 12 novembre 1992, n. 431 - non convertito - e dal d.l. 12 gennaio 1993, n. 3 - non convertito -; Costituzione, artt. 2, 3, comma primo, 27, comma terzo, 32, comma primo, 101, comma secondo, e 111, comma primo*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norma impugnata contenuta in decreti-legge non convertiti nei termini - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 436 — Ordinanza 1° dicembre 1993 » 341

Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione respinta dal giudice per le indagini preliminari - Sostituzione del pubblico ministero nella fase del dibattimento - Omessa previsione - Prospettata compromissione dell'efficacia delle tesi d'accusa con incidenza sul principio di obbligatorietà dell'azione penale - Manifesta in-

dinarie di concetto delle stesse direzioni, nel frattempo transitati in altra carriera - Asserita irrazionale disparità di trattamento - Non fondatezza della questione - Assorbimento di altro profilo. (*Legge 17 dicembre 1986, n. 890, art. 3; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Eguaglianza (principio di) - Norma derogatoria - Mancata estensione ad altri soggetti e situazioni - Irrazionalità - Condizione - Ingiustificata esclusione di casi ricompresi nella *eadem ratio* della norma in questione. (*Costituzione, art. 3*).

N. 480 — Sentenza 22 dicembre 1993 Pag. 697

Riscossione delle imposte - Compensi spettanti ai concessionari del servizio - Determinazione in percentuale, con importo minimo fisso per ogni articolo iscritto a ruolo - Ritenuto principio fondamentale della legislazione statale in materia - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione; asserita indeterminatezza della legge di delega ed eccesso di delega da parte della normativa di attuazione - Inammissibilità delle questioni. (*Legge 4 ottobre 1986, n. 657, art. 1 n. 7; d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 61; relativi decreti ministeriali di attuazione; Costituzione, artt. 3, 76 e 97*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Impugnazione di disposizioni di legge non contenenti la norma censurata, e di decreti ministeriali (non soggetti, in quanto tali, a sindacato di costituzionalità) - Inammissibilità delle questioni.

Regione Siciliana - Riscossione delle imposte - Compensi, a carico dei contribuenti, spettanti ai concessionari del servizio - Determinazione in percentuale, con importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo, anche se di importo inferiore - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità alla capacità contributiva - Inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza. (*Legge Regione Siciliana 5 settembre 1990, n. 35, art. 23; Costituzione, artt. 3, 53 e 97*).

Regione Siciliana - Riscossione delle imposte - Compensi, a carico dei contribuenti, spettanti ai concessionari del servizio - Determinazione del compenso in percentuale sulle somme riscosse, con un importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Siciliana 29 dicembre 1989, n. 19, art. 3 n. 3; Costituzione, art. 97*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Impugnazione di due norme costituenti non un combinato disposto ma la reiterazione l'una dell'altra - Esclusione - Inammissibilità della questione relativa alla norma non applicabile, *ratione temporis*, al giudizio *a quo*. (*Legge Regione Siciliana 29 dicembre 1989, n. 19, art. 3; legge Regione Siciliana 5 settembre 1990, n. 35, art. 23, recte: 35*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Lamentata violazione di parametro costituzionale, enunciata senza autonoma argomentazione - Inammissibilità della questione.

Regione Siciliana - Riscossione delle imposte - Compensi, a carico dei contribuenti, spettanti ai concessionari del servizio - Determinazione in percentuale, con un importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo, anche se di importo sensibilmente inferiore - Lamentata irragionevolezza, con disparità di trattamento tra contribuenti e asserita violazione del principio della capacità contributiva - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 29 dicembre 1989, n. 19, art. 3 n. 3; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Capacità contributiva (principio della) - Oggetto - Attinenza al momento sostanziale dell'imposizione, e non anche alla riscossione dei tributi. (*Costituzione, art. 53*).

Regione Siciliana - Riscossione delle imposte - Compensi, a carico dei contribuenti, spettanti ai concessionari del servizio - Determinazione in percentuale, con un importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo, anche se di importo sensibilmente inferiore - Bilanciamento e compensazione dell'inconveniente con il correttivo di un importo massimo prestabilito - Adozione di criteri di congruità ai costi medi del servizio - Irragionevolezza del sistema - Esclusione.

N. 481 — Ordinanza 22 dicembre 1993 Pag. 705

Procedimento civile - Esecuzione - Espropriazione immobiliare - Rinvio richiesto da una delle parti senza giustificato motivo - Mancata equiparazione all'ipotesi di mancata comparizione (che, se reiterata, comporta l'estinzione del processo) - Possibilità, per il creditore, di protrarre indefinitamente il vincolo sui beni pignorati - Ritenuta mancanza di poteri del giudice per contrastare il comportamento dilatorio del creditore - Asserito contrasto col principio di eguaglianza e con i doveri di solidarietà sociale - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 631, comma primo; Costituzione, artt. 2 e 3*).

- N. 493 — Ordinanza 22 dicembre 1993 Pag. 757

Reati e pene in genere - Omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro - Termine di grazia per effettuare il versamento ed estinguere il reato - Sospensione del decorso durante la procedura fallimentare in modo che anche il fallito, in quel periodo impossibilitato a versare le ritenute, possa beneficiarne - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa e sul principio di personalità della responsabilità penale - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 -, art. 2; Costituzione, artt. 3, 24 e 27).

- N. 494 — Sentenza 29 dicembre 1993 » 761

Pensioni - Titolare di due pensioni - Indennità integrative speciali - Divieto di cumulo - Diritto al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo; Costituzione, art. 36).

- N. 495 — Sentenza 29 dicembre 1993 » 767

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione delle parti in giudizio - Atto depositato oltre il termine previsto - Inammissibilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3).

Giudizio di legittimità costituzionale incidentale - Ordinanza di rimessione - Norma censurata - Prospettazione di interpretazioni possibili - Scelta da parte del giudice *a quo* della norma da applicare - Ammissibilità della questione.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni previdenziali - Pensione di reversibilità - Determinazione - Calcolo in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo, già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto a percepire - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22; Costituzione, art. 3, comma primo).

cessati dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per decesso - Esclusione degli ex dipendenti statali collocati a riposo su domanda - Lamentata irragionevolezza e asserita violazione dell'affidamento e dei diritti acquisiti in base alla norma interpretata - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 15 giugno 1988, n. 11, art. 16, nella parte in cui sostituisce l'art. 9, comma secondo, della legge Regione Siciliana 27 dicembre 1985, n. 53; Costituzione, art. 3).*

Regione Siciliana - Pensioni - Personale statale già in posizione di comando alla Regione e ivi inquadrato transitoriamente fino al 31 dicembre 1985 - Previsione di un assegno integrativo di quiescenza - Limitazione del beneficio, con successiva norma interpretativa, ai soli ex dipendenti statali cessati dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per decesso - Esclusione degli ex dipendenti statali collocati a riposo su domanda - Lamentata lesione del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 15 giugno 1988, n. 11, art. 16, nella parte in cui sostituisce l'art. 9, comma secondo, della legge Regione Siciliana 27 dicembre 1985, n. 53; Costituzione, art. 3).*

Regione Siciliana - Pensioni - Personale statale già in posizione di comando alla Regione e ivi inquadrato transitoriamente fino al 31 dicembre 1985 - Previsione di un assegno integrativo di quiescenza - Limitazione del beneficio, con successiva norma interpretativa, ai soli ex dipendenti statali cessati dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per decesso - Esclusione degli ex dipendenti statali cessati per collocamento a riposo su domanda - Lamentata lesione del principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 15 giugno 1988, n. 11, art. 16, nella parte in cui sostituisce l'art. 9, comma secondo, della legge Regione Siciliana 27 dicembre 1985, n. 53; Costituzione, art. 36).*

Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di quiescenza - Principio di adeguatezza e proporzionalità - Garanzia di integrale corrispondenza tra pensione e retribuzione - Esclusione - Attuazione graduale dei valori costituzionali coinvolti - Compito del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità - Limiti.

N. 425 — Sentenza 18 novembre 1993 Pag. 281

Agricoltura - Aiuti comunitari a favore dei coltivatori di alcuni seminativi - Domande di erogazione presentate all'AIMA - Trasmissione in copia ai competenti assessorati regio-

N. 428 — Sentenza 18 novembre 1993 Pag. 303

Impiego pubblico - Controversie in materia di «equo indennizzo» per infermità o perdita dell'integrità fisica dipendente da causa di servizio - Giurisdizione attribuita al giudice amministrativo, anziché alla Corte dei conti - Asserita violazione del principio di razionalità, con incidenza sul diritto di difesa, sul principio di buon andamento dell'amministrazione e sul principio della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13; r.d. 27 giugno 1933, n. 703, art. 14; r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 72; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68; Costituzione, artt. 3, comma secondo - recte: primo -, 24, commi primo e terzo, 97 e 113).

Impiego pubblico - Controversie in materia di «equo indennizzo» per infermità o perdita dell'integrità fisica dipendente da causa di servizio - Giurisdizione attribuita al giudice amministrativo, anziché alla Corte dei conti - Asserita violazione del principio di eguaglianza tra cittadini invalidi in ragione del diverso regime processuale apprestato per le controversie concernenti la pensione privilegiata e per le controversie in materia di «equo indennizzo» - Non fondatezza della questione. (R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13; r.d. 27 giugno 1933, n. 703, art. 14; r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 72; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68; Costituzione, art. 3).

Tutela giurisdizionale - Controversie in materia di «equo indennizzo» e in materia di pensione privilegiata - Regime processuale differenziato - Irrazionalità - Esclusione.

Amministrazione pubblica - Principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - Applicabilità all'organizzazione degli uffici giudiziari - Estensione all'esercizio della funzione giurisdizionale - Esclusione.

Tutela giurisdizionale - Modalità - Differenziazione con riguardo alle particolarità del rapporto da regolare - Discrezionalità del legislatore.

N. 429 — Sentenza 1° dicembre 1993 » 309

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sollevata in riferimento al principio di eguaglianza - Mancata conversione in legge del decreto-legge contenente la norma assunta a *tertium comparationis* - Ammissibilità della questione quando la stessa norma sia stata inserita in successivo decreto-legge regolarmente convertito.

1990, n. 6, art. 7; d.l. 19 settembre 1992, n. 384; legge 14 novembre 1992, n. 438; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 97; d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, comma primo).

Provincia di Bolzano - Norme sulla contrattazione collettiva - Previsione di durata almeno triennale degli accordi di comparto, anche in relazione al periodo 1991-1993, disposta dalla legge-quadro sul pubblico impiego - Recepimento - Nuovo principio (introdotto dall'art. 7, d.l. n. 384 del 1992) del blocco della contrattazione di comparto per il detto triennio - Mancato adeguamento della normativa provinciale, entro i prescritti termini - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge Provincia Bolzano 13 marzo 1990, n. 6, art. 7, comma primo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, n. 1; d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, comma primo; d.l. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 7).

Impiego pubblico - Contrattazione collettiva - Regola relativa alla triennialità degli accordi di comparto, ex art. 13 legge n. 93 del 1983 (legge-quadro sul pubblico impiego) - Sospensione eccezionale, disposta con decreto-legge, per finalità di contenimento del disavanzo finanziario nel settore pubblico - Disposizione qualificabile come «norma fondamentale delle riforme economico-sociali» - Adeguamento da parte della Provincia di Bolzano della propria legislazione di tipo esclusivo - Obbligo.

N. 497 — Sentenza 29 dicembre 1993 Pag. 787

Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano - Conflitto sollevato in relazione a decreto del Presidente del Consiglio provinciale - Indirizzo e notifica del ricorso al Presidente della Provincia, anziché al Presidente del Consiglio provinciale - Eccezione di inammissibilità del conflitto - Reiezione. (Decreto del Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso avverso decreto del Presidente del Consiglio provinciale - Asserita impugnazione di atto meramente esecutivo e consequenziale rispetto a precedenti delibere dell'ufficio di presidenza, non impugnate - Eccezioni di inammissibilità - Reiezione. (Decreto del Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93).

Impiego pubblico - Blocco degli aumenti retributivi per il triennio 1991-1993 - Disposizione avente natura di norma

nali dell'agricoltura, al fine del successivo espletamento dei controlli sulle aziende interessate - Previsione contenuta in circolare ministeriale - Ricorso della Regione Umbria per conflitto di attribuzione - Denunciato arbitrario conferimento alle regioni di funzioni legislativamente riservate all'A.I.M.A. - Esclusione - Spettanza allo Stato del potere esercitato. (*Circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 11 marzo 1993, n. D/349; Costituzione, artt. 14, commi secondo e terzo, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 71 e 77; legge 14 agosto 1982, n. 610, art. 3 lett. e).*

N. 426 — Sentenza 18 novembre 1993 Pag. 287

Costituzione - Doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale - Individuazione e modi e limiti di adempimento - Competenza del legislatore. (*Costituzione, art. 2).*

Processo penale - Diritto ad equa riparazione per ingiusta detenzione subita - Non spettanza nei casi in cui il prosciolto vi abbia dato causa con dolo o colpa grave - Condotta volta a depistare le indagini e colpa grave nel periodo antecedente all'assunzione della qualità di imputato o indagato - Mancata considerazione (in base al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio) - Prospettata violazione del principio dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica e sociale ed asserita irragionevolezza - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 314; Costituzione, artt. 2 e 3).*

Pronunce della Corte costituzionale - Richiesta di pronuncia additiva diretta ad introdurre una normativa di tipo complesso - Valutazioni riservate alla discrezionalità del legislatore - Competenza della Corte - Esclusione.

N. 427 — Sentenza 18 novembre 1993 » 297

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Liquidazione del sinistro - Previsione di un illecito amministrativo nel caso di notevole sproporzione, per dolo o colpa grave, tra l'offerta dell'impresa assicuratrice e la somma liquidata al danneggiato - Applicabilità della relativa sanzione solo ai sinistri con danni alle cose o con danni lievi alle persone e non anche a quelli produttivi di lesioni con postumi di natura permanente ovvero guarite oltre i quaranta giorni - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 - convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 -, art. 3, comma nono; Costituzione, art. 3).*

la concessione della semilibertà - Esclusione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663; Costituzione, art. 3).*

Ordinamento penitenziario - Condannati all'ergastolo - Beneficio della semilibertà - Concessione - Condizioni - Decorrenza di venti anni di espiazione di pena sia nei confronti degli ergastolani che hanno osservato buona condotta che nei confronti di quelli che hanno riportato altre condanne per reati commessi durante lo stato di detenzione - Denunciata ingiustificata identità di trattamento - Questione implicante scelte discrezionali, tra più possibili soluzioni, di esclusiva competenza del legislatore - Inammissibilità. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, nel testo modificato dall'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; Costituzione, art. 3).*

N. 404 — Sentenza 12 novembre 1993 Pag. 123

Pensioni - Dipendenti anziani delle imprese industriali dichiarate in crisi - Esodo volontario - Incentivi alle domande di prepensionamento - Abbassamento dell'età pensionabile (da 60 a 55 anni per i lavoratori e da 55 a 50 per le lavoratrici) e maggiorazione dell'anzianità contributiva pari al periodo compreso tra la data delle dimissioni e il compimento, rispettivamente, di 60 o 55 anni - Possibilità, per le lavoratrici di età superiore ai cinquant'anni, di fruire di un accredito contributivo fisso di cinque anni - Esclusione - Asserita disparità di trattamento rispetto al dipendente di sesso maschile - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16; Costituzione, artt. 3 e 37).*

N. 405 — Sentenza 12 novembre 1993 » 129

Pensioni - Trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari - Pensioni ordinarie di reversibilità agli orfani maggiorenni inabili al lavoro - Requisiti - Nullatenenza - Non prevista sussistenza di detto requisito al verificarsi delle stesse condizioni di reddito stabilite per la reversibilità delle pensioni di guerra - Ingiustificata disparità di trattamento tra i due istituti - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 85, comma secondo; Costituzione, art. 3).*

Pensioni - Reversibilità delle pensioni ordinarie e delle pensioni di guerra - Limiti di reddito per la sussistenza del requisito della «nullatenenza» - Disciplina differenziata - Giusti-

l'ipotesi di rifiuto del servizio civile sostitutivo - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (*Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

Reati militari - Rifiuto del servizio militare - Configurabilità del reato e della conseguente usufruibilità dell'esonero dal servizio militare a pena espiata - Necessità della adduzione di motivi di coscienza - Indeducibilità di altri imperativi morali (nella specie, esigenza di assistere la propria famiglia) - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

Servizio militare - Esonero per motivi di coscienza - Giustificazione - Comparabilità con le cause sociali di dispensa dalla ferma di leva - Esclusione - Necessità di riforme per assicurare adeguatamente ai ceti più disagiati il beneficio della dispensa - Invito al legislatore.

N. 423 — Sentenza 18 novembre 1993 Pag. 263

Processo penale - Reati perseguibili a querela - Proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto - Spese del procedimento anticipate dallo Stato - Condanna del querelante al pagamento anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto a querela - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Cod. proc. pen., art. 427, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 424 — Sentenza 18 novembre 1993 » 269

Interpretazione - Legge interpretativa - Finalità e nozione - Rapporto con la norma interpretata.

Interpretazione - Legge interpretativa - Possibile contrasto con i canoni della ragionevolezza, con riferimento alla certezza dei rapporti preteriti e all'affidamento degli interessati - Verifica della Corte costituzionale - Necessità.

Regione Siciliana - Pensioni - Personale statale già in posizione di comando alla Regione e ivi inquadrato transitoriamente fino al 31 dicembre 1985 - Previsione di un assegno integrativo di quiescenza - Limitazione del beneficio, con successiva norma interpretativa, ai soli ex dipendenti statali

N. 421 — Sentenza 29 novembre 1993 Pag. 243

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Thema decidendum* - Individuazione - Perplessità derivanti dall'*iter* logico e dallo sviluppo argomentativo seguito dal giudice remittente - Riferimento alla determinazione conclusiva della questione, risultante dall'ordinanza di rimessione - Sufficienza - Ammissibilità della questione.

Matrimonio - Matrimonio «concordatario» - Azione per la dichiarazione di nullità - Riserva esclusiva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici - Mantenimento nell'accordo di modificazione del Concordato lateranense, stipulato dallo Stato italiano e dalla Chiesa cattolica il 18 febbraio 1984 - Identificazione della nuova disciplina come fonte attuale della riserva. (*Accordo, che apporta modificazioni al Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano, stipulato il 18 febbraio 1984 - ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, art. 8*).

Matrimonio - Matrimonio «concordatario» - Azione per la dichiarazione di nullità - Riserva esclusiva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici - Questione di legittimità costituzionale sollevata impugnando l'originaria previsione del Concordato lateranense del 1929 - Inapplicabilità di quest'ultima (essendo l'intera materia regolata dall'accordo di modificazione stipulato dallo Stato e dalla Chiesa cattolica il 18 febbraio 1984) - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, comma quarto, del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano dell'11 febbraio 1929; Costituzione, art. 7, comma primo*).

N. 422 — Sentenza 18 novembre 1993 » 253

Reati militari - Rifiuto del servizio militare adducendo motivi diversi da quelli previsti dalla legge sull'obiezione di coscienza (legge n. 772/1972) ovvero senza addurre alcun motivo - Manifestazione del rifiuto solo dopo l'assunzione del servizio militare - Inapplicabilità della clausola di esonero dal servizio di leva a pena espiata - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriori profili. (*Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, comma terzo; Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 2, 19 e 21*).

Reati militari - Rifiuto del servizio militare - Configurabilità del reato e della conseguente usufruibilità dell'esonero del servizio militare a pena espiata - Necessità della adduzione di motivi di coscienza, diversamente da quanto previsto per

INDICE SOMMARIO

N. 382 — Sentenza 18 ottobre 1993 Pag. 7

Sanità pubblica - Controlli veterinari e zootecnici - Direttive CEE sulla mutua assistenza tra autorità amministrative per la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica e sui controlli negli scambi intracomunitari - Attuazione (in forza della delega ex art. 47, legge n. 142 del 1992) - Competenza attribuita agli organi centrali dello Stato (Ministero della sanità ed uffici periferici) - Lamentato eccesso di delega e asserita lesione dell'autonomia regionale in materia di controlli e vigilanza veterinaria - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, artt. 2, comma primo, lett. b e c, e 8, comma secondo, lett. b nonché allegato A; d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, art. 2, comma primo, lett. f e g; Costituzione, artt. 76, 117 e 118*).

Sanità pubblica - Controlli veterinari e zootecnici - Direttiva CEE sulla mutua assistenza tra autorità amministrative per la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica - Attuazione (in forza della delega ex art. 47, legge n. 142 del 1992) - Autorità interne delle quali il Ministero dell'agricoltura può avvalersi e alle quali sono presentate le domande di assistenza - Inclusione dei prefetti - Lamentato eccesso di delega e asserita lesione dell'autonomia regionale in materia di controlli e vigilanza veterinaria - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, allegato B, punto 4; Costituzione, artt. 76, 117 e 118*).

Sanità pubblica - Controlli veterinari e zootecnici - Direttiva CEE sulla mutua assistenza tra autorità amministrative per la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica - Attuazione (in forza della delega ex art. 47, legge n. 142 del 1992) - Reggenza degli uffici periferici per l'adempimento degli obblighi comunitari - Attribuzione a medici veterinari con qualifica dirigenziale - Lamentato eccesso di delega e asserita lesione dell'autonomia regionale in materia di controlli e vigilanza veterinaria - Inammissibilità della

N. 419 — Sentenza 15 novembre 1993 Pag. 231

Regione Siciliana - Riscossione delle imposte - Servizio di riscossione delle imposte dirette - Affidamento, in sostituzione del precedente sistema di esattorie in concessione, alla So.ge.si. S.p.A. - Possibilità di assunzione, presso la So.ge.si., per gli ex titolari e gli ex dipendenti di esattorie e non anche per i compartecipi di imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla garanzia costituzionale del diritto al lavoro - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 21 agosto 1984, n. 55, artt. 5 e 6; Costituzione, artt. 3 e 4*).

Regione Siciliana - Riscossione dei tributi - Materia riservata alla competenza legislativa regionale di tipo concorrente.

Lavoro (diritto al) - Conservazione del posto di lavoro - Garanzia costituzionale - Esclusione, in caso di intervenuti mutamenti delle situazioni su cui si fonda il rapporto di lavoro. (*Costituzione, art. 4*).

N. 420 — Ordinanza 5 novembre 1993 » 237

Impiego pubblico - Dipendenti di amministrazioni dello Stato collocati fuori ruolo - Revisori dei conti - Emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento di funzioni presso l'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Meccanismo di calcolo - Questione di legittimità costituzionale - Richiesta di sentenza additiva - Eccezione di inammissibilità - Reiezione. (*D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, art. 17, comma terzo, in relazione all'art. 21 dello stesso d.P.R.; Costituzione, artt. 3 e 36*).

Impiego pubblico - Dipendenti di amministrazioni dello Stato collocati fuori ruolo - Revisori dei conti - Emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento di funzioni presso l'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Meccanismo di calcolo - Possibilità di prestazione d'opera a titolo gratuito - Asserita irrazionale disparità di trattamento rispetto agli altri componenti interni al collegio ed ai revisori di altri enti, con incidenza sul diritto alla giusta retribuzione - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, art. 17, comma terzo, in relazione all'art. 21 dello stesso d.P.R.; Costituzione, artt. 3 e 36*).

Retribuzione (diritto alla) - Principio costituzionale - Riferibilità alla retribuzione considerata complessivamente e non anche alle singole componenti o alle prestazioni accessorie. (*Costituzione, art. 36*).

ancora *sub iudice* al momento di entrata in vigore di essa - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di azione - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis, commi sesto e settimo; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 415 — Ordinanza 12 novembre 1993 Pag. 199

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla dose media giornaliera - Obbligatoria sottoposizione del soggetto ad un programma terapeutico socio-riabilitativo - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Configurabilità della ipotesi attenuata - Condizioni - Modifica di numerose norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti per effetto di abrogazione referendaria - Riesame della rilevanza delle questioni per *ius superveniens* - Necessità - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 76; legge 26 febbraio 1990, n. 162, art. 16; Costituzione, artt. 3, 10, 13, 24, 27, 32, 36 e 102, comma secondo).

N. 416 — Sentenza 15 novembre 1993 » 207

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Sussistenza in base alla premessa interpretativa del giudice *a quo* - Possibilità per la Corte di disattendere tale interpretazione - Esclusione, ove essa risulti arbitraria.

Regione Calabria - Impiego pubblico - Concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Commissione esaminatrice composta da rappresentanti politici e sindacali - Presenza di componenti dotati di competenze culturali specifiche rispetto alle materie oggetto delle prove d'esame - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge Regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55, art. 5; Costituzione, artt. 97, comma primo, e 98).

Amministrazione pubblica - Pubblici impieghi - Concorsi per l'accesso e la progressione in carriera - Commissioni giudicatrici - Composizione - Presenza, quanto meno prevalente, di tecnici ed esperti nelle materie oggetto delle prove di esame - Necessità, in applicazione del principio di imparzialità dell'organizzazione e dell'azione amministrativa.

sollevato dalla Regione - Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Annullamento del provvedimento ministeriale invasivo. (*Decreto del Ministro delle finanze 17 dicembre 1992, art. 4, comma secondo, lett. a e b; Costituzione, art. 3; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2*).

Regione Siciliana - Entrate tributarie riscosse nel territorio regionale - Spettanza alla Regione - Eccezione al principio, in presenza di nuove entrate destinate a particolari finalità indicate dalla legge statale.

N. 412 — Sentenza 12 novembre 1993 Pag. 181

Bilancio e contabilità pubblica - Regime della tesoreria unica - Assoggettamento ad esso della Regione Valle d'Aosta - Ipotizzata esenzione, dopo l'entrata in vigore delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di «finanze regionali e comunali» - Esclusione, in base a corretta interpretazione delle norme stesse - Significato attribuibile alla prevista autonomia regionale nella gestione delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria. (*Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 3, lett. f; d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431, art. 6, comma secondo; legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 40; legge 23 ottobre 1984, n. 726, art. 2*).

Bilancio e contabilità pubblica - Regime della tesoreria unica - Conto corrente intestato alla Regione Valle d'Aosta presso la tesoreria dello Stato - Richiesta della Regione di disporre la chiusura (con conseguente versamento del saldo al tesoriere regionale) - Rifiuto da parte del Ministro del tesoro - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione - Spettanza allo Stato del potere esercitato. (*Nota del Ministro del tesoro 10 febbraio 1993; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 3, comma primo, lett. f, 4, 12, 13 e 50, comma terzo; d.lgs. 2 dicembre 1989, n. 431, art. 6, comma secondo*).

N. 413 — Ordinanza 5 novembre 1993 » 189

Sanità pubblica - Vendita delle specialità medicinali in regime di assistenza diretta - Diritto del servizio sanitario nazionale a trattenere una quota pari al 2,5% al lordo di quanto dovuto ai titolari di farmacie - Asserita disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini e pretesa violazione del principio della capacità contributiva e del criterio di progressività del sistema tributario - Manifesta infondatezza delle questioni. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Edilizia residenziale pubblica - Contributi GES.CA.L. - Destinazione del relativo gettito alla costruzione di abitazioni per lavoratori dipendenti - Riserva del settanta per cento dei fondi a favore delle regioni del Meridione - Ritenuta applicabilità ai fondi inizialmente incamerati dallo Stato e successivamente restituiti alla loro propria destinazione - Asserita irragionevolezza della riserva - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, comma secondo, terzo periodo; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Mezzogiorno (provvedimenti per il) - Interventi finanziari in favore delle regioni meridionali - Finalità - Determinazione quantitativa delle risorse riservate alle zone depresse - Discrezionalità del legislatore - Insindacabilità - Limiti.

N. 410 — Sentenza 5 novembre 1993 Pag. 165

Ordinamento penitenziario - Detenuti per taluni delitti - Previsione di un regime detentivo di particolare rigore - Attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di sospendere in tutto o in parte, in presenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, le regole di trattamento ordinario - Mezzi di impugnazione - Omessa previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto al provvedimento che dispone la sorveglianza particolare e pretesa lesione del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24, comma primo, e 113, commi primo e secondo*).

Tutela giurisdizionale - Posizioni giuridiche del detenuto nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria strettamente inerenti alla persona umana - Qualificazione come diritti soggettivi - Competenza del giudice ordinario a sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione. (*Costituzione, art. 24*).

N. 411 — Sentenza 12 novembre 1993 » 173

Imposte e tasse in genere - Imposte sul patrimonio netto delle imprese - Gettito dell'imposta riscossa in Sicilia - Modalità di versamento prevista con decreto del Ministro delle finanze - Attribuzione allo Stato dell'87,40 per cento del gettito riscosso dalle società di persone - Conflitto di attribuzione

mine - Mezzo legale di prova da fornire in sede penale - Quietanza del portatore con firma autentica o con documenti equivalenti - Asserita irragionevolezza con violazione del diritto di difesa - Questione sollevata nei confronti di norma applicabile per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge, in un giudizio su reati commessi in precedenza - Inammissibilità per difetto di rilevanza. (*Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo*).

N. 408 — Sentenza 5 novembre 1993 Pag. 147

Impiego pubblico - Amministrazione civile del Ministero dell'interno - Assunzioni - Partecipazione ai concorsi - Esclusione per coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per qualsiasi reato non colposo - Irrilevanza dell'intervenuta riabilitazione - Potere dell'amministrazione di valutazione, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione conseguita dal candidato - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriori profili. (*D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 12; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo, 4, 35 e 97*).

Impiego pubblico - Costituzione e permanenza del rapporto di pubblico impiego - Preclusione automatica ai cittadini che abbiano riportato condanna penale per determinati reati - Illegittimità - Necessità della preventiva autonoma valutazione dell'amministrazione in merito - Principio costituzionalmente garantito.

Impiego pubblico - Partecipazione ai concorsi per l'assunzione del personale dell'amministrazione civile dell'interno - Automatica esclusione per i condannati a pene detentive per qualsiasi reato non colposo, anche in ipotesi di intervenuta riabilitazione - Potere dell'amministrazione di valutare tale evenienza - Esclusione - Irragionevolezza e contrasto con le finalità di reinserimento del condannato nella vita sociale. (*Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

N. 409 — Sentenza 5 novembre 1993 » 155

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Thema decidendum* - Limiti fissati dall'ordinanza di rimessione - Necessario rispetto - Esame degli ulteriori o diversi profili e parametri indicati dalle parti costituite nel giudizio innanzi alla Corte - Esclusione.

ficazione, in ragione della diversa natura dei due istituti pensionistici.

Pensioni - Riversibilità delle pensioni di guerra e delle pensioni ordinarie - Limiti di reddito previsti per la sussistenza del requisito della «nullatenenza» - Determinazione differenziata - Scelta discrezionale del legislatore - Censure di pretesa irrazionalità - Esclusione - Limite.

N. 406 — Sentenza 5 novembre 1993 Pag. 133

Contenzioso tributario - Azione giudiziaria per il rimborso dell'imposta di bollo - Esperibilità subordinata al previo ricorso gerarchico al Ministero delle finanze - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altri profili. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 33, ultimo comma; Costituzione, artt. 24, 3 e 113).

Tutela giurisdizionale - Esercizio del diritto di azione - Differimento nel tempo - Possibilità - Limite. (Costituzione, artt. 24 e 113).

N. 407 — Sentenza 5 novembre 1993 » 139

Titoli di credito - Emissione di assegni a vuoto - Nuova normativa sanzionatoria - Disciplina transitoria - Improcedibilità (o improseguibilità) dell'azione penale, in caso di avvenuto pagamento dell'importo dell'assegno e degli accessori entro un certo termine - Mezzo di prova legale da fornire in sede penale - Quietanza del portatore con firma autentica o con documenti equivalenti - Inapplicabilità del normale regime probatorio previsto dal codice di rito - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriore censura. (Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11, comma primo; Costituzione, artt. 24 e 3).

Prova penale - Previsione di limiti del diritto alla prova - Incompatibilità con la tutela del diritto di difesa - Esclusione, in caso di necessario contemperamento con l'esigenza di tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti - Verifica della ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore - Necessità. (Costituzione, art. 24).

Titoli di credito - Emissione di assegni a vuoto - Nuova normativa sanzionatoria - Improcedibilità (o improseguibilità) dell'azione penale, in caso di avvenuto pagamento dell'importo dell'assegno e degli accessori entro un certo ter-

N. 417 — Sentenza 15 novembre 1993 Pag. 215

Regione Puglia - Turismo e attività ricettive - Benefici e servizi turistici e ricettivi erogabili ai propri iscritti dalle associazioni non di lucro operanti a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali - Condizioni per la fruizione - Iscrizione all'associazione da almeno tre mesi - Asserita violazione dei limiti alla competenza regionale nel settore turistico, nonché della parità di trattamento fra gli associati - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52, art. 14, comma primo, ultimo periodo; Costituzione, artt. 3 e 117, in relazione all'art. 10, comma secondo, della legge 17 maggio 1983, n. 217*).

Associazione (diritto di) - Garanzia costituzionale - Portata e limiti - Corrispondenza tra fini perseguibili dalle associazioni e fini a disposizione della libera azione individuale - Inestensibilità della tutela costituzionale delle associazioni oltre i vincoli pubblicistici cui è soggetta la condotta individuale. (*Costituzione, art. 18*).

Regione Puglia - Turismo e attività ricettive - Benefici e servizi turistici e ricettivi erogabili ai propri iscritti dalle associazioni non di lucro, operanti a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali - Condizioni per la fruizione - Iscrizione all'associazione da almeno tre mesi - Asserita interferenza indebita rispetto all'esercizio della libertà di associazione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52, art. 14, comma primo, ultima parte; Costituzione, art. 18*).

N. 418 — Sentenza 15 novembre 1993 » 225

Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero - Mancato accoglimento - Avviso della fissazione dell'udienza in camera di consiglio - Notifica al difensore della persona indagata - Omessa previsione - Assunta violazione del diritto di difesa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen., art. 409, comma secondo; Costituzione, art. 24*).

Processo penale - Indagini preliminari - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione - Garanzie difensive - Notifica dell'avviso della fissazione dell'udienza in camera di consiglio - Obbligo - Destinatari - Difensore dell'indagato - Inclusione. (*Costituzione, art. 24; cod. proc. pen., artt. 61, 99, 127 e 409*).